



N. 930 PROT. U.



TRIBUNALE DI PADOVA

Presidenza

Ai Presidenti di sezione e ai magistrati del Tribunale

All'Ufficio del Giudice di Pace di Padova

Ai Direttori amministrativi e al personale amministrativo del Tribunale e dell'Ufficio del Giudice di Pace

Al Dirigente UNEP di Padova

Alle OO.SS.

Alle R.S.U.

Al Procuratore della Repubblica di Padova

Al Coordinatore dell'Ufficio di Sorveglianza

Al Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Padova

Al Dipartimento Prevenzione Alimentare e Veterinaria della Regione Veneto

Al Presidente della Corte d'Appello di Venezia

Alla Procura Generale presso la Corte d'Appello di Venezia

Al Prefetto di Padova

Al Sindaco di Padova

OGGETTO: misure organizzative urgenti per contenere il rischio sanitario da contagio da coronavirus Covid-19- d.l. n. 18 del 17.3.2020 convertito con modificazioni dalla legge n. 27 del 24.4.2020 – decreto legge n. 28 del 30 aprile 2020

Il Presidente,

vista la legge n. 27 del 24 aprile 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale il 29 aprile 2020 ed entrata in vigore il 30 aprile 2020, di conversione del d.l. 18 del 17.3.2020, che ha apportato alcune sostanziali modifiche al testo originario del decreto legge;

rilevato in particolare che, per quanto qui rileva, vengano in considerazione le seguenti modificazioni/integrazioni:

introduzione dell'art. 54 ter (**Sospensione delle procedure esecutive sulla prima casa**)

" Al fine di contenere gli effetti negativi dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, in tutto il territorio nazionale è sospesa, per la durata di sei mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ogni procedura esecutiva per il pignoramento immobiliare, di cui all'articolo 555 del codice di procedura civile, che abbia ad oggetto l'abitazione principale del debitore";

art. 83 (Nuove Misure urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID- 19 e contenerne gli effetti in materia di giustizia civile, penale, tributaria e militare)

comma 3, lettera a): "... Cause relative ad alimenti o ad obbligazioni alimentari derivanti da rapporti di famiglia, di parentela, di matrimonio o di affinità, **nei soli casi in cui vi sia pregiudizio per la tutela di bisogni essenziali;**... **procedimenti elettorali di cui agli articoli 22,23 e 24 del decreto legislativo 1° settembre 2011,n. 150"**

comma 3, lettera b): " **procedimenti di convalida dell'arresto o del fermo o dell'ordine di allontanamento immediato dalla casa familiare,**... **procedimenti per la consegna di un imputato o di un condannato all'estero ai sensi della legge 22 aprile 2005, n. 69, procedimenti di estradizione per l'estero di cui al capo I del titolo II del libro XI del codice di procedura penale,**..."

comma 7, lettera f): " **la previsione dello svolgimento delle udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti e dagli ausiliari del giudice, anche se finalizzate all'assunzione di informazioni presso la pubblica amministrazione,** mediante collegamenti da remoto..."

comma 7, introduzione lettera h bis: "**lo svolgimento dell'attività degli ausiliari del giudice con collegamenti da remoto tali da salvaguardare il contraddittorio e l'effettiva partecipazione delle parti"**

introduzione comma 7 bis: "**Salvo che il giudice disponga diversamente, per il periodo compreso tra il 16 aprile e il 31 maggio 2020, gli incontri tra i genitori e figli in spazio neutro, ovvero alla presenza di operatori del servizio socio-assistenziale, disposti con provvedimento giudiziale, sono sostituiti con collegamenti da remoto che permettano la comunicazione audio e video tra il genitore, i figli e l'operatore specializzato, secondo le modalità individuate dal responsabile del servizio socio-assistenziale e comunicate al giudice procedente. Nel caso in cui non sia possibile assicurare il collegamento da remoto gli incontri sono sospesi"**

comma 8 : "**Per il periodo di efficacia dei provvedimenti di cui al comma 7 che precludano la presentazione della domanda giudiziale è sospesa la decorrenza dei termini di prescrizione e decadenza dei diritti che possono essere esercitati esclusivamente mediante il compimento delle attività precluse dai provvedimenti medesimi"**

introduzione comma 12 bis : "**Fermo quanto previsto dal comma 12, dal 9 marzo 2020 al 30 giugno 2020 le udienze penali che non richiedono la partecipazione di soggetti diversi dal pubblico ministero, dalle parti private e dai rispettivi difensori, dagli ausiliari del giudice, da ufficiali o agenti di polizia giudiziaria, da interpreti, consulenti o periti possono essere tenute mediante collegamenti da remoto individuati e regolati con provvedimento del direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati dal Ministero della Giustizia. Lo svolgimento dell'udienza avviene con modalità idonee a salvaguardare il contraddittorio e l'effettiva partecipazione delle parti. Prima dell'udienza il giudice fa comunicare ai difensori delle parti, al pubblico ministero e agli altri soggetti di cui è prevista la partecipazione giorno, ora e modalità del collegamento. I difensori attestano l'identità dei soggetti assistiti, i quali, se liberi o sottoposti a misure cautelari diverse dalla custodia in carcere, partecipano all'udienza solo dalla medesima postazione da cui si collega il difensore. In caso di custodia dell'arrestato o del fermato in uno dei luoghi indicati dall'articolo**

284, comma 1, del codice di procedura penale, la persona arrestata o fermata e il difensore possono partecipare all'udienza di convalida da remoto anche dal più vicino ufficio di polizia giudiziaria attrezzato per la videoconferenza, quando disponibile. In tal caso, l'identità della persona arrestata o fermata è accertata dall'ufficiale di polizia giudiziaria presente. L'ausiliario del giudice partecipa all'udienza dall'ufficio giudiziario e dà atto nel verbale d'udienza delle modalità di collegamento da remoto utilizzate, delle modalità con cui si accerta l'identità dei soggetti partecipanti e di tutte le ulteriori operazioni, nonché dell'impossibilità dei soggetti non presenti fisicamente di sottoscrivere il verbale, ai sensi dell'articolo 137, comma 2, del codice di procedura penale, o di vistarlo, ai sensi dell'articolo 483, comma 1, del codice di procedura penale"

introduzione comma 12-quater: "Dal 9 marzo 2020 al 30 giugno 2020, nel corso delle indagini preliminari il pubblico ministero e il giudice possono avvalersi di collegamenti da remoto, individuati e regolati con provvedimento del direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia, per compiere atti che richiedono la partecipazione della persona sottoposta alle indagini, della persona offesa, del difensore, di consulenti, di esperti o di altre persone, nei casi in cui la presenza fisica di costoro non può essere assicurata senza mettere a rischio le esigenze di contenimento della diffusione del virus COVID-19. La partecipazione delle persone detenute, internate o in stato di custodia cautelare è assicurata con le modalità di cui al comma 12. Le persone chiamate a partecipare all'atto sono tempestivamente invitate a presentarsi presso il più vicino ufficio di polizia giudiziaria, che abbia in dotazione strumenti idonei ad assicurare il collegamento da remoto. Presso tale ufficio le persone partecipano al compimento dell'atto in presenza di un ufficiale o agente di polizia giudiziaria, che procede alla loro identificazione. Il compimento dell'atto avviene con modalità idonee a salvaguardarne, ove necessario, la segretezza e ad assicurare la possibilità per la persona sottoposta alle indagini di consultarsi riservatamente con il proprio difensore. Il difensore partecipa da remoto mediante collegamento dallo studio legale, salvo che decida di essere presente nel luogo ove si trova il suo assistito. Il pubblico ufficiale che redige il verbale dà atto nello stesso delle modalità di collegamento da remoto utilizzate, delle modalità con cui si accerta l'identità dei soggetti partecipanti e di tutte le ulteriori operazioni, nonché dell'impossibilità dei soggetti non presenti fisicamente di sottoscrivere il verbale, ai sensi dell'articolo 137, comma 2, del codice di procedura penale"

introduzione comma 12-quinquies: "Dal 9 marzo 2020 al 30 giugno, nei procedimenti civili e penali non sospesi, le deliberazioni collegiali in camera di consiglio possono essere assunte mediante collegamenti da remoto individuati e regolati con provvedimento del direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia. Il luogo da cui si collegano i magistrati è considerato camera di consiglio a tutti gli effetti di legge. Nei procedimenti penali, dopo la deliberazione, il presidente del collegio o il componente del collegio da lui delegato sottoscrive il dispositivo della sentenza o l'ordinanza e il provvedimento è depositato in cancelleria ai fini dell'inserimento nel fascicolo il prima possibile e, in ogni caso, immediatamente dopo la cessazione dell'emergenza sanitaria"

comma 20: "Dal 9 marzo 2020 al 15 aprile 2020 sono altresì sospesi i termini per lo svolgimento di qualunque attività nei procedimenti di mediazione ai sensi del decreto legislativo 4 marzo 2020, n. 28, nei procedimenti di negoziazione assistita..., nonché in tutti i procedimenti di risoluzione stragiudiziale delle controversie regolati dalle disposizioni vigenti, quando i predetti procedimenti siano stati introdotti o risultino già pendenti a far data dal 9 marzo fino al 15 aprile 2020..."

introduzione del comma 20 bis: "Nel periodo dal 9 marzo al 30 giugno 2020, gli incontri di mediazione in ogni caso possono svolgersi in via telematica con il preventivo consenso di tutte le parti coinvolte nel procedimento. Anche successivamente a tale periodo gli incontri potranno essere svolti, con il preventivo

consenso di tutte le parti coinvolte nel procedimento, in via telematica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, mediante sistemi di videoconferenza. In caso di procedura telematica l'avvocato, che sottoscrive con firma digitale, può dichiarare autografa la sottoscrizione del proprio cliente collegato da remoto ed apposta in calce al verbale ed all'accordo di conciliazione. Il verbale relativo al procedimento di mediazione svoltosi in modalità telematica è sottoscritto dal mediatore e dagli avvocati delle parti con firma digitale ai fini dell'esecutività dell'accordo prevista dall'articolo 12 del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28"

introduzione comma 20 ter:" Fino alla cessazione delle misure di distanziamento previste dalla legislazione emergenziale in materia di prevenzione del contagio da COVID-19, nei procedimenti civili la sottoscrizione della procura alle liti può essere apposta dalla parte anche su un documento analogico trasmesso al difensore, anche in copia informatica per immagine, unitamente a copia di un documento di identità in corso di validità, anche a mezzo di strumenti di comunicazione elettronica. In tal caso, l'avvocato certifica l'autografia mediante la sola apposizione della propria forma digitale sulla copia informatica della procura. La procura si considera apposta in calce, ai sensi dell'articolo 83 del codice di procedura civile, se è congiunta all'atto cui si riferisce mediante gli strumenti informatici individuati con decreto del Ministero della giustizia"

soppressione del comma 22 : "Sono abrogati gli articoli 1 e 2 del decreto-legge 8 marzo 2020, n. 11"

articolo 103 (Sospensione dei termini nei procedimenti amministrativi ed effetti degli atti amministrativi in scadenza)

introduzione comma 1 bis:" Il periodo di sospensione di cui al comma 1 (23 febbraio 2020 -15 aprile 2020) troverà altresì applicazione in relazione ai termini relativi ai processi esecutivi e alle procedure concorsuali, nonché ai termini di notificazione dei processi verbali, di esecuzione del pagamento in misura ridotta, di svolgimento di attività difensiva e per la presentazione dei ricorsi giurisdizionali"

comma 6 : "L'esecuzione dei provvedimenti di rilascio degli immobili, anche ad uso non abitativo, è sospesa fino al 1° settembre 2020"

introduzione comma 6 bis: " Il termine di prescrizione di cui all'articolo 28 della legge 24 novembre 1981, n. 689, relativo ai provvedimenti ingiuntivi emessi in materia di lavoro e legislazione sociale è sospeso dal 23 febbraio 2020 al 31 maggio 2020 e riprende a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo. Per il medesimo periodo è sospeso il termine di cui all'articolo 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689";

articolo 108 (Misure urgenti per lo svolgimento del servizio poste)

introduzione articolo 1 bis:" Per lo svolgimento dei servizi di notificazione a mezzo posta, di cui alla legge 20 novembre 1982, n. 890, e all'articolo 201 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, gli operatori postali procedono alla consegna delle suddette notificazioni con la procedura ordinaria di firma di cui all'articolo 7 della legge 20 novembre 1982, n. 890, oppure con il deposito in cassetta postale dell'avviso di arrivo della raccomandata o altro atto che necessita di firma per la consegna. Il ritiro avviene secondo le indicazioni previste nell'avviso di ricevimento. La compiuta giacenza presso gli uffici postali inizia a decorrere dal 30 aprile 2020. I termini sostanziali di decadenza e prescrizione di cui alle raccomandate con ricevuta di ritorno inviate nel periodo in esame sono sospesi sino alla cessazione dello stato di emergenza."

Articolo 39 (Disposizioni in materia di lavoro agile)

comma 1:" Fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, i lavoratori dipendenti disabili nelle condizioni di cui all'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104..."

articolo 87 (Misure straordinarie in materia di lavoro agile e di esenzione dal servizio e di procedure concorsuali)

comma 1:" Il periodo trascorso in malattia o in quarantena con sorveglianza attiva, o in permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva, dai dipendenti delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dovuta al COVID-19, è equiparato al periodo di ricovero ospedaliero..."

comma 3:" Qualora non sia possibile ricorrere al lavoro agile, anche nella forma semplificata di cui al comma 1, lettera b), e per i periodi di assenza dal servizio dei dipendenti delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, imposti dai provvedimenti di contenimento del fenomeno epidemiologico da COVID 19, adottati nella vigenza dell'articolo 3, comma 1, del decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito con modificazioni , dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, e dell'articolo 2, comma 1, del decreto legge 25 marzo 2020, n. 19, le amministrazioni utilizzano gli strumenti delle ferie pregresse..."

introduzione del comma 4 bis:" Fino al termine stabilito ai sensi del comma 1, e comunque non oltre il 30 settembre 2020, al fine di fronteggiare le particolari esigenze emergenziali connesse all'epidemia da COVID 19, anche in deroga a quanto stabilito dai contratti collettivi nazionali vigenti, i dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono cedere , in tutto o in parte, i riposi e le ferie maturati fino al 31 dicembre 2019 ad altro dipendente della medesima amministrazione di appartenenza, senza distinzione tra le diverse categorie di inquadramento o i diversi profili posseduti. La cessione avviene in forma scritta ed è comunicata al dirigente del dipendente cedente e a quello del dipendente ricevente, è a titolo gratuito, non può essere sottoposta a condizione o a termine e non è revocabile. Restano fermi i termini temporali previsti per la fruizione delle ferie pregresse dalla disciplina vigente e dalla contrattazione collettiva";

rilevato che l'art. 3 (Disposizioni di coordinamento e integrative riguardanti la disciplina sulla sospensione dei termini processuali di cui al decreto legge n. 18 del 2020) del decreto legge n. 28 del 30 aprile 2020, pubblicato in pari data nella Gazzetta Ufficiale ed entrato in vigore il primo maggio 2020, ha apportato ulteriori modifiche all'art. 83 del d.l. 18/2019, convertito con modificazioni, dalla legge n. 27/2020 e precisamente:

comma 3, lettera a):" Cause relative alla tutela dei minori, ad alimenti, o ad obbligazioni alimentari derivanti da rapporti di famiglia, di parentela, di matrimonio o di affinità, nei soli casi in cui vi sia pregiudizio per la tutela di bisogni essenziali;... procedimenti di cui agli articoli 283, 351 e 373 del codice di procedura civile, procedimenti elettorali di cui agli articoli 22,23 e 24 del decreto legislativo 1° settembre 2011,n. 150 e, in genere, tutti i procedimenti la cui ritardata trattazione può produrre grave pregiudizio alle parti..."

comma 3, lettera b): " procedimenti di convalida dell'arresto o del fermo o dell'ordine di allontanamento immediato dalla casa familiare, procedimenti nei quali nel periodo di sospensione o nei sei mesi successivi scadono i termini di cui all'articolo 304, comma 6, del codice di procedura penale, procedimenti per la consegna di un imputato o di un condannato all'estero ai sensi della legge 22 aprile 2005, n. 69, procedimenti di estradizione per l'estero di cui al capo I del titolo II del libro XI del codice di procedura penale,..."

comma 6, primo periodo:" ... per il periodo compreso dal 12 maggio..."

sostituzione in tutto l'articolo delle parole "30 giugno 2020" con "**31 luglio 2020**" (in particolare commi 6, commi 7 lettera g), 9, 10, 11, 12, 12 bis, 12 quater, 12 quinquies e 20 bis);

comma 7, lettera f): "...Lo svolgimento dell'udienza deve in ogni caso avvenire **con la presenza del giudice nell'ufficio giudiziario e con modalità idonee a salvaguardare il contraddittorio...** "

comma 12 bis aggiunta in fine del seguente periodo: " Fermo quanto previsto dal comma 12, le disposizioni di cui al presente comma non si applicano, salvo che le parti vi acconsentano, alle udienze di discussione finale, in pubblica udienza o in camera di consiglio e a quelle nelle quali devono essere esaminati testimoni, parti, consulenti o periti"

introduzione commi 12 quater 1 e 12 quater 2 relativi al deposito con modalità telematica di memorie, documenti, richieste e istanze indicate dall'art. 415 bis, comma 3, c.p.p. o all'invio di comunicazioni e deposito atti e documenti da parte della P.G. presso l'ufficio del pubblico ministero;

comma 12 quinquies aggiunta in fine del seguente periodo: " Nei procedimenti penali, le disposizioni di cui al presente comma non si applicano alle deliberazioni conseguenti alle udienze di discussione finale, in pubblica udienza o in camera di consiglio, svolte senza il ricorso a collegamento da remoto";

comma 20: sostituzione delle parole "**15 aprile 2020**" con "**11 maggio 2020**";

visto il DPCM 26.4.2020, in vigore dal 4 maggio 2020 fino al 17 maggio, che all'art. 1 (Misure di contenimento del contagio per lo svolgimento in sicurezza delle attività produttive industriali e commerciali) lettera gg) ha ribadito, per le pubbliche amministrazioni, quanto previsto dall'art. 87 del d.l. 17 marzo 2020 n. 18, e all'art. 3 (Misure di informazione e prevenzione sull'intero territorio nazionale" ha raccomandato l'applicazione delle misure di prevenzione igienico sanitaria di cui all'allegato 4;

ritenuto pertanto di dover adeguare i precedenti provvedimenti adottati per l'organizzazione complessiva dell'ufficio - in particolare, quelli in data 16, 19 marzo 2020, 30.3.2020, 9.4.2020 e 16.4.2020, con i quali sono stati dati provvedimenti organizzativi, sulla base delle disposizioni contenute nei **DPCM 9.3.2020 e DPCM 11.3.2020**, nell' art. 83 d.l. 18/2020, nell'art. 36 del d.l. 23/2020, fino al 30.6.2020 - alla luce delle novità apportate dalla legge di conversione del d.l. 18/2020 e del decreto legge n. 28/2020, nonché, anche alla luce del prolungamento fino al 31.7.2020 del periodo di vigenza delle misure organizzative di cui ai commi 6 e 7 dell'art. 83, nel testo attualmente vigente, di dover apportare in ogni caso alcune precisazioni /integrazioni agli stessi che, per quanto qui non espressamente modificati e/o integrati, devono ritenersi interamente richiamati;

stabilisce quanto previsto nella parte dispositiva sulla base delle seguenti motivazioni.

ATTIVITA' GIUDIZIARIA

In via generale in ordine alla decorrenza dell'applicazione delle modifiche apportate al testo originario dell'art. 83 del d.l. 18/2020 dalla legge di conversione prima, e dal decreto legge 28/2020 poi, va osservato che, ai sensi dell'art. 15, comma 4, della legge 400/1998, le modifiche apportate dalla legge di conversione n. 27/2020 si applicano dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale – nel caso di specie dal 30.4.2020 coincidente con la sua entrata in vigore – salvo che quest'ultima non disponga diversamente.

Nella fattispecie la legge di conversione 24 aprile 2020 n. 27 all'art. 1, comma 4, ha solo disposto la sua entrata in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Conseguentemente le predette modifiche si applicano dal 30 aprile 2020.

Il riferimento eventualmente contenuto nella disposizione introdotta ex novo dalla legge di conversione ad un termine temporale anteriore al 30 aprile, comporta quindi, ad avviso della scrivente, la sanatoria del compimento di atti e/o della tenuta di udienze conformi alla norma ma in assenza di uno specifico fondamento normativo, in quanto posti in essere anteriormente alla sua entrata in vigore.

Quanto alle ulteriori modifiche all'art. 83 d.l. 18/2020, convertito con modificazioni dalla legge 27/2020, apportate dal d.l. 28/2020, le stesse trovano applicazione a decorrere dall'1.5.2020, data di entrata in vigore del decreto legge (art. 8).

Sostanzialmente quindi non vi è stata alcuna soluzione di continuità tra le modifiche disposte dalla legge di conversione e quelle ulteriori previste dal decreto legge n. 28/2020.

Ciò precisato, va innanzitutto sottolineato che le misure organizzative che i Capi degli Uffici Giudiziari devono adottare ai sensi del comma 6 dell'art. 83 in esame riguardano pacificamente e si estendono quindi al periodo **dal 12 maggio 2020 al 31 luglio 2020**

In relazione ai **PROCEDIMENTI CIVILI**, richiamato quanto già previsto nei precedenti provvedimenti, alla luce delle modifiche sopra richiamate nel frattempo intervenute e in considerazione del protrarsi fino al 31 luglio 2020 del periodo di vigenza della predette misure organizzative, vanno fatte le seguenti precisazioni ed integrazioni.

Con riferimento ai procedimenti civili da trattare necessariamente fino al 31.7.2020 ex art. 83, comma 3, d.l. 18/2020, le modifiche apportate alla lettera a) del comma 3, che nel testo attualmente vigente fa riferimento alle "**cause relative alla tutela dei minori, ad alimenti o ad obbligazioni alimentari derivanti da rapporti di famiglia, di parentela, di matrimonio o di affinità nei soli casi in cui vi sia pregiudizio per la tutela di bisogni essenziali**", non fanno che confermare l'interpretazione non restrittiva, limitata essenzialmente ai procedimenti ex art. 433 c.c., compresa la determinazione dell'assegno provvisorio ex art. 445 c.c., adottata dalla scrivente nei precedenti provvedimenti. Infatti il riferimento alla tutela dei minori e a di bisogni essenziali toglie ogni dubbio al fatto che le cause relative ad obbligazioni alimentari non possono coincidere con le cause di alimenti in senso stretto, ove lo stato di bisogno è presupposto imprescindibile per il sorgere del relativo diritto, e che devono essere trattate anche tutte le questioni collegate a tali obbligazioni, come sono per esempio quelle sull'affidamento dei figli minori nell'ambito delle separazioni e dei procedimenti relativi ai figli naturali.

Sempre nell'ambito dei procedimenti che non possono essere rinviati la legge di conversione ha aggiunto " i procedimenti elettorali di cui agli art. 22, 23 e 24 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150; gli unici di competenza del Tribunale sono quelli previsti dall'art. 22 - che riguardano le azioni popolari e le controversie in materia di eleggibilità, decadenza ed incompatibilità nelle elezioni comunali e provinciali, mentre per le elezioni regionali e per le controversie regolate dagli art. 23 e 24 la competenza è della Corte d'Appello.

Per quanto attiene alle modalità di trattazione dei procedimenti civili le modifiche apportate al comma 7, lettera f) che espressamente fa riferimento ora *alle udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti e dagli ausiliari del giudice, anche se finalizzate all'assunzione di informazioni presso la pubblica amministrazione*, consente espressamente di trattare da remoto anche le udienze di conferimento dell'incarico al CTU, modalità questa peraltro già ritenuta possibile nei precedenti provvedimenti. La norma, come modificata dal d.l. 28/2020, prescrive obbligatoriamente che il giudice sia

presente nell'ufficio giudiziario: pertanto dall'1.5.2020 le udienze da remoto, tramite collegamento teams o Skype, **devono tenersi rigorosamente con la presenza del giudice nel proprio ufficio**. Le udienze che fino al 30 aprile 2020 fossero state tenute dal giudice con collegamento da diverso luogo mantengono comunque la loro validità giusta la decorrenza dall'1.5.2020 della modifica introdotta dal d.l. cit.

E' stata poi introdotta al comma 7 la lettera h- bis) che consente *"lo svolgimento dell'attività degli ausiliari del giudice con collegamenti da remoto"*; pertanto, per esempio, nel conferimento dell'incarico al CTU il giudice potrà consentire lo svolgimento delle operazioni mediante collegamenti da remoto che garantiscano il rispetto del contraddittorio e permettano l'effettiva partecipazione delle parti e siano compatibili, di volta in volta, con l'espletamento dell'incarico ricevuto.

Il comma 7 bis prevede poi, salvo diversa disposizione del giudice, che al 16 aprile al 31 maggio 2020 gli incontri in luogo neutro tra genitore e figli si svolgano con collegamento da remoto che permettano la comunicazione audio e video tra il genitore, i figli e l'operatore specializzato dei Servizi Sociali, demandando al responsabile del servizio stesso di individuare le relative modalità che devono essere comunicate al giudice; ove non sia possibile il collegamento, gli incontri devono essere sospesi. Non è chiaro se la decorrenza del periodo dal 16 aprile sia dovuta a un difetto di coordinamento tra i vari decreti legge intervenuti nel tempo e se pertanto la decorrenza iniziale della disposizione debba porsi dal 12 maggio, al termine quindi del periodo di generale sospensione. In ogni caso il giudice assegnatario del procedimento dovrà valutare l'idoneità del collegamento prospettato a garantire un'effettiva comunicazione tra il/i genitori e il/i figli e la compatibilità dello stesso con la tutela del prioritario interesse del figlio minore.

Correttamente nel comma 8 dell'art. 83, che attiene alla sospensione dei termini di prescrizione e decadenza dei diritti che possono essere esercitati solo mediante la presentazione della domanda giudiziale, il riferimento ai commi 5 e 6 è stato sostituito con il riferimento al solo comma 7, dal momento che il comma 5 riguarda i procedimenti che non possono essere rinviati e devono essere necessariamente trattati, mentre appunto la sospensione dei predetti termini non può che rilevare per i procedimenti rinviati nel periodo dal 12 maggio al 31 luglio 2020 sulla base dei provvedimenti organizzativi previsti dal comma 7 lettera g).

In base alla generale sostituzione delle parole 30 giugno con 31 luglio 2020, l'obbligo di deposito telematico di tutti gli atti, compresi quelli introduttivi, e del pagamento telematico del contributo unificato e dell'anticipazione fortettaria sono estesi fino al 31.7.2020. Deve ritenersi che tale obbligo sussista anche per i dipendenti di cui si avvalgono le pubbliche amministrazioni per stare in giudizio personalmente.

Il comma 12 quinquies ha inoltre espressamente previsto che le camere di consiglio nei procedimenti civili non sospesi – da intendersi non solo quelli di cui al comma 3 ma, più in generale, quelli non rinviati ex comma 7 – possono essere tenute con collegamenti da remoto e che, pertanto, il luogo da cui si collegano i magistrati ai fini dell'assunzione delle deliberazioni collegiali è parificato a tutti gli effetti alle camere di consiglio. Trattandosi di disposizione che fa riferimento al periodo dal 9 marzo al 31 luglio, ma che è stata introdotta dalla legge di conversione, il termine del 9 marzo serve a sanare eventuali camere di consiglio già svolte da remoto in assenza di uno specifico fondamento normativo.

Il comma 20 ha espressamente precisato che per il periodo dal 9 marzo all'11 maggio 2020 sono sospesi i termini relativi allo svolgimento di qualunque attività nei procedimenti di mediazione ex d. lgs. 28/2010, nei procedimenti di negoziazione assistita ex d.l. 132/14, convertito, con modificazioni nella legge 162/14, e, in generale, in tutti i procedimenti di risoluzione stragiudiziale delle controversie previsti dalle vigenti disposizioni, che costituiscono condizioni di procedibilità delle azioni relative a determinate controversie,

quando tali procedimenti siano stati introdotti nel periodo dal 9 marzo all'11 maggio o, comunque, risultino già pendenti al 9 marzo.

Il comma 20 bis prevede che per il periodo dal 9 marzo fino al 31 luglio ed anche successivamente gli incontri di mediazione possono svolgersi in via telematica mediante sistemi di videoconferenza previo consenso di tutte le parti. E' quindi disciplinata la sottoscrizione del verbale e dell'accordo di conciliazione con firma digitale da parte dell'avvocato e del mediatore ai fini dell'esecutività dell'accordo ex art. 12 d. lgs. 28/2010. La norma non chiarisce le modalità di apposizione della firma da parte del cliente, in calce al verbale e all'accordo, che viene quindi autenticata dal legale. Forse potrebbe farsi riferimento alle modalità previste dal successivo comma 20 ter per la sottoscrizione della procura di cui infra.

Il comma 20 ter infatti ha stabilito che, fino alla cessazione delle misure di distanziamento sociale previste dalla legislazione emergenziale dal contagio COVID-19, nei procedimenti civili la sottoscrizione della procura alle liti può essere apposta anche su documento cartaceo trasmesso al proprio difensore, anche in copia informatica per immagine o PDF, unitamente ad un documento di identità valido, anche a mezzo mail ordinaria, strumenti di messaggistica istantanea o PEC. L'avvocato in questo caso certifica l'autografia della sottoscrizione del cliente mediante l'apposizione della propria firma digitale sulla copia informatica della procura. La procura così redatta, sottoscritta e trasmessa, si considera apposta in calce ex art. 83 c.p.c. ove congiunta all'atto per cui è rilasciata mediante gli strumenti informatici individuati con decreto del Ministero della Giustizia.

E' stato infine soppresso il comma 22 dell'art. 83, posto che la legge di conversione all'art. 1, comma 2, ha espressamente abrogato i decreti legge 9/2020, 11/2020 e 14/2020, facendo salvi gli atti e i provvedimenti adottati e gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base dei medesimi.

Sulla base delle modifiche apportate al testo originario dell'art. 83, comma 3, sopra esaminate, nonché delle linee guida distrettuali nel frattempo intervenute in relazione alle cause di lavoro/ previdenza/assistenza e alle cause in materia di famiglia, si ritiene di apportare le seguenti integrazioni in ordine ai procedimenti civili che verranno trattati nel periodo 12.5.2020-31.7.2020

IN GENERALE

Oltre alla trattazione di tutti i procedimenti già indicati nel precedente provvedimento del 16.4.2020 e cioè:

Trattazione dei procedimenti urgenti di cui all'art. 83, comma 3, d.l. 18/2020, come sopra definiti, con le modalità di cui al comma 7, lettere f) e h) e cioè udienze da remoto per quelli che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti e dagli ausiliari del giudice, e udienze con trattazione scritta per quelli che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori

Trattazione dei decreti ingiuntivi, sia di contenzioso civile ordinario che di lavoro, in via telematica

Trattazione di tutti i procedimenti cautelari con le modalità sopra indicate per i procedimenti ex art. 83, comma 3, d.l. 18/2020

Trattazione con modalità scritta/cartolare o da remoto delle udienze di precisazione delle conclusioni ex art. 189 e di decisione sui mezzi istruttori ex art. 184 c.p.c.

Trattazione con modalità da remoto delle udienze ex art. 281 sexies; si ritiene peraltro possibile anche per tali udienze la trattazione cartolare ove le parti rinuncino alla discussione orale con comunicazione da far pervenire al giudice con congruo anticipo e, comunque, almeno 7 giorni prima dell'udienza: in tal caso la sentenza dovrà essere pronunciata e comunicata lo stesso giorno dell'udienza

anche:

trattazione con modalità scritta/cartolare dei procedimenti sommari ex art. 702 bis c.p.c.

trattazione da remoto ex art. 83, comma 7, lettera f) delle udienze di conferimento dell'incarico al CTU

Per i procedimenti di convalida di sfratto, al fine di non accumulare troppo arretrato, verrà valutata la possibilità di celebrare le udienze già fissate per il mese di luglio adottando le necessarie cautele al fine del rispetto delle norme igienico/sanitarie. In particolare dovranno essere tenute nelle aule destinate alle udienze penali al piano terra, provvedendosi appena possibile a scaglionare in orari differenziati i procedimenti che venissero iscritti lo stesso giorno dell'udienza e fissati tutti alla stessa ora, rendendo noto il nuovo orario con l'affissione di appositi cartelli in modo da evitare assembramenti ed eccessivo affollamento di persone. I magistrati addetti alla trattazione dei predetti procedimenti dovranno inoltre verificare tempestivamente i procedimenti con parti costituite con difensore, prevedendo per gli stessi la trattazione con modalità cartolare/scritta o da remoto.

Va comunque sottolineato che l'esecuzione dei provvedimenti di rilascio degli immobili, anche ad uso non abitativo, è sospesa fino al primo settembre 2020 ex art. 103, comma 6, d.l. in esame.

Per i procedimenti ex art. 83, comma 3, d.l. 18/2020 che prevedono la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti ed ausiliari del giudice (testimoni, consulenti di parte, ecc..) o che per il numero delle parti sia problematica la trattazione "da remoto", al fine del rispetto delle misure igieniche sanitarie generali di contenimento prescritte dalle competenti autorità , deve provvedersi ad una opportuna ricalendarizzazione anche mediante differimenti di orario secondo fasce orarie prestabilite e differenziate, in modo da evitare assembramenti di persone ed assicurare la distanza di sicurezza di almeno un metro; inoltre tali udienze verranno tenute non nell'ufficio del giudice ma nella biblioteca sita al terzo piano o nelle aule di udienza site al primo piano, demandando al magistrato la prenotazione con congruo anticipo. **Tutti i soggetti che partecipano alle predette udienze devono essere dotati di mascherine e guanti protettivi.**

Tutte le udienze di discussione si svolgeranno a porte chiuse ex art. 128 c.p.c.

Le camere di consiglio per i provvedimenti collegiali sia conseguenti alle udienze tenute, sia relative ad altri procedimenti, dovranno tenersi da remoto attraverso l'utilizzo dell'applicativo teams

Tutti gli altri procedimenti devono essere rinviati a data successiva al periodo feriale, tenuto conto dei rinvii già disposti per il periodo dal 9 marzo all'11.5.2020 e della sospensione dei termini prevista ex lege, onde evitare di dover disporre ulteriori rinvii.

I provvedimenti di rinvio d'ufficio devono essere effettuati, ove il magistrato sia dotato dell'applicativo "console", tutti telematicamente e non in forma cartacea; inoltre devono essere adottati il prima possibile e con urgenza e comunque tutti **entro sette giorni prima della data d'udienza**, così come tempestivamente deve provvedersi su eventuali istanze dei difensori aventi ad oggetto la dichiarazione dell'urgenza ai fini della trattazione nell'udienza già fissata; **in ogni caso, ove richiesto congiuntamente da tutte le parti, il rinvio deve essere concesso anche in relazione ai procedimenti ex art. 83, comma 3, d.l. 18/2020**

I Presidenti di sezione e i Coordinatori dei gruppi specializzati sono tenuti alla conseguente vigilanza.

Sempre in forma telematica devono essere adottati tutti i provvedimenti dei magistrati, così come ex art. 83, comma 11, d.l. 18/2020 fino al 31 luglio 2020 tutti gli atti relativi ai procedimenti civili, contenziosi e di volontaria giurisdizione, compresi gli atti introduttivi e le comparse di costituzione o memorie difensive e, più in generale, i primi atti difensivi delle parti, compresi i dipendenti di cui si avvalgono le pubbliche

amministrazioni che stanno in giudizio personalmente, salvo per quest'ultimi diverso provvedimento del giudice assegnatario, devono essere depositati esclusivamente con modalità telematica, così come con modalità telematica devono essere pagati i contributi di cui all'art. 14 e all'art. 30 del D.P.R. n. 115/2002, con la conseguenza che non saranno accettati depositi cartacei e/o pagamenti con modalità diverse.

CAUSE DI FAMIGLIA

Oltre ai procedimenti già indicati nel precedente provvedimento del 16.4.2020 e cioè:

Trattazione da remoto ex art. 83, comma 7, lettera f) o in presenza dei procedimenti di ordini di protezione contro gli abusi familiari ex art. 342 bis e ter c.c.

Trattazione da remoto o in presenza dei procedimenti di separazione giudiziale, limitatamente all'emissione dei provvedimenti provvisori ed urgenti nella fase presidenziale, per l'assunzione dei provvedimenti provvisori ed urgenti aventi ad oggetto l'affidamento di figli minori o gli obblighi di mantenimento di figli e/o coniuge;

trattazione da remoto o in presenza dei procedimenti di divorzio contenziosi limitatamente all'emissione dei provvedimenti provvisori ed urgenti nella fase presidenziale previa dichiarazione d'urgenza;

trattazione da remoto o in presenza dei procedimenti di separazione consensuale, allorquando siano previsti assegni di mantenimento per i figli e/o per il coniuge;

trattazione da remoto o con modalità cartolare/scritta, ove le parti rinuncino ad essere presenti, dei procedimenti di competenza collegiale in tema di filiazione naturale, limitatamente all'emissione di provvedimenti provvisori ed urgenti

anche dei seguenti:

trattazione da remoto o in presenza di tutte le separazioni consensuali

trattazione da remoto o con modalità scritta/cartolare dei procedimenti di divorzio congiunto

trattazione da remoto o con modalità scritta/cartolare, ove le parti rinuncino ad essere presenti, dei procedimenti congiunti ex art. 337 bis c.p.c.

trattazione con modalità cartolare/scritta dei procedimenti camerali collegiali ex artt. 710 c.p.c. e 9, comma 1, legge 898/1970

trattazione cartolare dei procedimenti ex art. 156 c.c. e art. 9, commi 2 e segg., l. 898/1970

trattazione con modalità cartolare/scritta dei procedimenti ex art. 12 bis legge 898/1970

Non si procederà all'ascolto dei minori. Ove vi sia necessità imprescindibile di procedere all'incombente, il minore verrà sentito esclusivamente in presenza.

FALLIMENTI ED ESECUZIONI

Oltre alla trattazione dei procedimenti già previsti nel provvedimento del 16.4.2020 e cioè:

Trattazione con udienza da remoto dei procedimenti prefallimentari e per la dichiarazione di insolvenza iscritti anteriormente al 9.3.2020 o dal primo luglio 2020 e quelli promossi su istanza del p.m. con richiesta di emissione dei provvedimenti ex art. 15, comma 8, l.f. .

Il mancato coordinamento del d.l. n. 28/2020 con l'art. 10 del d.l. n. 23/2020 impone di ritenere che i procedimenti prefallimentari e per la dichiarazione dello stato di insolvenza sono procedibili dal primo luglio 2020.

Trattazione con udienza da remoto dell'udienza di approvazione del rendiconto ex art. 116 l.f.

Trattazione con modalità cartolare/scritta dei procedimenti di esdebitazione ex art. 142 l.f.

Trattazione con udienza da remoto o cartolare delle udienze fissate per decidere sulle istanze di sospensione ex art. 619 c.p.c.

Solo a decorrere dall'1.6.2020 trattazione sempre con modalità da remoto (già prevista del resto ex art. 95, comma 3, l.f.) **delle udienze di verifica dello stato passivo** limitatamente alle procedure più risalenti e a quelle con numero limitato di creditori

Anche:

trattazione con modalità cartolare/scritta dei procedimenti di opposizione, impugnazione, revocazione ex art. 98 l.f.

Rimane ferma la revoca di tutti gli esperimenti d'asta fissati fino al 31.7.2020 sia nelle procedure esecutive che concorsuali analogamente a quanto disposto dai Giudici del relativo gruppo specializzato in attuazione dei precedenti decreti del Presidente del Tribunale del 9 e del 19 marzo 2020.

Restano inoltre sospesi fino al 31.7.2020 gli accessi di tutti gli ausiliari, dei curatori, dei liquidatori, dei commissari, ecc..., ai beni delle procedure, salvo specifica autorizzazione del giudice in caso di necessità indifferibili e sempre nel rispetto delle misure igienico-sanitarie prescritte normativamente

Ugualmente è sospesa fino al 31.7.2020 l'attuazione degli ordini di liberazione, che non costituiscono atti esecutivi, ad eccezione di quelli relativi a procedure in cui vi sia stata aggiudicazione del bene o, previa specifica autorizzazione da parte del giudice, in caso di pericolo di danni a persone o cose derivanti dal bene o ad opera degli occupanti.

L'art. 54 ter della legge di conversione del decreto legge 18/2020 (**sospensione delle procedure esecutive sulla prima casa**) ha poi disposto dalla data della sua entrata in vigore e, quindi, dal 30.4.2020, per sei mesi (fino al 31.10.2020) la sospensione di *"ogni procedura esecutiva per il pignoramento immobiliare, di cui all'articolo 555 del codice di procedura civile, che abbia ad oggetto l'abitazione principale del debitore"*.

Nonostante la infelice formulazione della norma deve ritenersi che, in conformità a quella che è la "ratio" di contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e di non far perdere al debitore la casa ove abita con il proprio nucleo familiare, la sospensione in tanto operi in quanto l'immobile non sia stato già liberato e quindi in quanto il debitore, alla data di entrata in vigore della norma, viva ancora abitualmente presso l'immobile oggetto di esecuzione.

Pertanto ove l'immobile non sia alla predetta data destinato a dimora abituale del debitore e del suo nucleo familiare, come quando sia stato già liberato e conseguentemente non possa più parlarsi di immobile che abbia ad oggetto l'abitazione principale del debitore, la procedura esecutiva può continuare.

Dovrà, quindi, disporsi la sospensione fino al 31.10.2020 delle esecuzioni immobiliari aventi ad oggetto l'immobile che, alla data del 30 aprile 2020, costituisce ancora effettivamente casa principale del debitore, essendo viceversa irrilevante, per esempio, lo spostamento della residenza presso l'immobile pignorato effettuato successivamente.

Va altresì segnalata la norma dell'articolo 103 che al comma 6 prevede la sospensione dell'esecuzione dei provvedimenti di rilascio degli immobili, anche ad uso non abitativo, fino al primo settembre 2020.

Tale disposizione non si ritiene applicabile all'attuazione da parte del custode dell'ordine di liberazione nell'ambito nell'espropriazione immobiliare, in quanto appunto atto attuativo e non atto esecutivo.

Va inoltre osservato che l'art. 103 in esame pur rubricato " Sospensione dei termini nei procedimenti amministrativi ed effetti degli atti amministrativi in scadenza" contiene poi nel suo ambito previsioni che nulla hanno a che vedere con il procedimento amministrativo, come quella del comma 2 ter che prevede una proroga dei termini di inizio e fine lavori **nei contratti tra privati** che hanno ad oggetto l'esecuzione di lavori edili di qualsiasi natura.

Pertanto suscita dubbi interpretativi anche il riferimento alla sospensione dal 23 febbraio al 15 maggio 2020 (art. 37 d.l. 23/2020) dei termini relativi ai processi esecutivi e alle procedure concorsuali, cui fa riferimento il comma 1 bis dell'articolo 103 in esame, tanto più che di atti esecutivi si occupa anche il comma 1 della norma e che di sospensione di procedure concorsuali, per sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto legge 18/2020, si occupa anche l'art. 87, comma 5.

LAVORO

Oltre ai procedimenti già indicati nel precedente provvedimento del 16.4.2020 e cioè:

Trattazione con modalità da remoto o cartolare dei procedimenti con rito Fornero (fase sommaria)

Trattazione con modalità da remoto delle udienze fissate solo per la discussione (decisione) ex art. 429 c.p.c..

Si ritiene possibile anche la trattazione cartolare solo nel caso di espressa rinuncia alla comparizione delle parti e alla discussione orale con comunicazione da far pervenire al giudice con congruo anticipo e, comunque, almeno 7 giorni prima dell'udienza: in tal caso il solo dispositivo o la sentenza completa di motivazione dovranno essere emesse e comunicate il giorno stesso dell'udienza.

Anche dei seguenti:

trattazione con modalità da remoto o cartolare dei procedimenti con rito Fornero (entrambe le fasi)

trattazione con modalità da remoto o cartolare dei procedimenti ex art. 28 statuto lavoratori

trattazione con modalità da remoto o cartolare dei procedimenti in materia di discriminazione

trattazione con modalità da remoto del conferimento degli incarichi al CTU

Non verranno tenute le udienze che implicano l'assunzione di prove testimoniali sia in cause di lavoro che in materia previdenziale –assistenziale.

UFFICIO GIUDICE DI PACE

Dal 12 maggio al 31 luglio 2020 verranno trattati oltre ai procedimenti già indicati nel precedente provvedimento del 16.4.2020 e **sempre che tutte le parti siano costituite con il difensore**, e cioè:

trattazione dei procedimenti di convalida dell'espulsione ex art. 83, comma 3, d.l. 18/2020

decreti ingiuntivi

Trattazione da remoto o cartolare delle udienze di precisazione delle conclusioni ex art. 321 c.p.c.: in tal caso il deposito e lo scambio delle note scritte avverrà nel termine fissato dal giudice via pec

anche i seguenti:

trattazione da remoto o cartolare delle udienze di decisione sulle istanze istruttorie, fissate a seguito di deposito di memorie autorizzate ex art. 320 c.p.c.;

trattazione da remoto o cartolare delle udienze fissate per la decisione sulle istanze di sospensione ex artt. 615, comma 1, e 649 c.p.c.;

trattazione da remoto ex art. 83, comma 7, lettera f) d.l. 18/2020 delle udienze di discussione/decisione ex art. 429 c.p.c. per i procedimenti di opposizione a sanzioni amministrative cui si applica il rito del lavoro (ad esempio opposizioni ex artt. 6 e 7 D.P.R. 150/2011): si ritiene possibile anche la trattazione cartolare solo nel caso di espressa rinuncia alla discussione orale con comunicazione da far pervenire al giudice con congruo anticipo e, comunque, almeno 7 giorni prima dell'udienza: in tal caso il solo dispositivo o la sentenza completa di motivazione dovranno essere emesse e comunicate il giorno stesso dell'udienza.

trattazione con modalità da remoto delle udienze ex art. 281 sexies; si ritiene peraltro possibile anche per tali udienze la trattazione cartolare ove le parti rinuncino alla discussione orale con comunicazione da far pervenire al giudice via pec con congruo anticipo e, comunque, almeno 7 giorni prima dell'udienza: in tal caso la sentenza dovrà essere pronunciata e comunicata lo stesso giorno dell'udienza

trattazione da remoto ex art. 83, comma 7, lettera f) delle udienze di conferimento dell'incarico al CTU

In caso di trattazione scritta/cartolare il deposito e lo scambio delle note scritte avverrà, nel termine fissato dal giudice, via pec. Il provvedimento che stabilisce tale modalità di trattazione dovrà essere adottato dal giudice con congruo anticipo e il deposito delle note scambiate e corredate da eventuale replica dovrà avvenire tramite pec almeno tre giorni prima dell'udienza già fissata. Nello stesso termine ciascuna parte può opporsi, sempre con dichiarazione fatta pervenire a mezzo pec, alla trattazione della causa con tale modalità. Il giorno dell'udienza il giudice di pace darà atto di quali e quante note sono pervenute nel termine fissato e quindi adotterà i conseguenti provvedimenti; in caso di mancato deposito o di dichiarazione, anche di una sola parte, di opposizione a tale modalità di trattazione, il giudice dovrà rinviare la causa e non potrà emettere i provvedimenti conseguenti alla mancata comparizione delle parti (artt. 181/309 c.p.c.).

Sempre in caso di trattazione con modalità cartolare/scritta gli originali in forma cartacea delle note scambiate dovranno essere depositate in cancelleria unitamente alle ricevute delle pec inviate per l'inserimento nel fascicolo d'ufficio alla prima udienza successiva o, comunque, alla cessazione dell'emergenza COVID-19.

Tutti gli altri procedimenti dovranno essere rinviati (tutte le cause in cui una o più parti stanno in giudizio personalmente; le udienze fissate per escussione dei testi o per interrogatorio/interpello delle parti; le udienze fissate per tentativo di conciliazione con comparizione personale delle parti, ecc...)

I rinvii, tenuto conto dei rinvii già effettuati per le udienze non trattate nei mesi precedenti, dovranno essere fatti dal mese di ottobre 2020 in poi; nel disporre il rinvio, da effettuare tempestivamente e comunque almeno sette giorni prima della data dell'udienza, dovranno essere comunque osservate le disposizioni già indicate nel precedente decreto al fine del rispetto delle misure igieniche sanitarie generali di contenimento prescritte dalle competenti autorità, e quindi dovrà provvedersi ad una opportuna ricalendarizzazione anche mediante differimenti di orario secondo fasce orarie prestabilite e differenziate, in modo da evitare

assembramenti di persone ed assicurare la distanza di sicurezza di almeno un metro; inoltre tali udienze verranno tenute non nell'ufficio del giudice – ad eccezione della dr.ssa Russo stanza 8 primo piano – ma nelle sole aule di udienza collocate al piano terra (aule 1, 12 e 13 al piano terra e aule 3 e 8 al primo piano) ritenute idonee, demandando al magistrato la prenotazione con congruo anticipo. Nel provvedimento di rinvio dovrà essere indicata anche l'aula in cui sarà tenuta l'udienza e l'ingresso da utilizzare per il relativo accesso.

Il Magistrato ausiliario del Presidente, quale coordinatore dell'Ufficio del Giudice di Pace, per il settore civile è tenuto ad esercitare la conseguente vigilanza.

Rimane poi fermo, come già previsto nei precedenti provvedimenti, che le parti depositino gli atti introduttivi, sia si tratti di ricorso, compreso il ricorso per decreto ingiuntivo, che di atto di citazione, e quelli di costituzione via pec (prot.gdp.padova@giustiziacert.it), da trasmettere alla controparte, limitatamente alla costituzione, comprensiva di tutti i documenti oggetto di deposito, sempre via pec; le parti al momento della trattazione del procedimento provvederanno al deposito dell'atto di costituzione in forma cartacea e dei relativi documenti, allegando le ricevute delle pec inviate e le marche da bollo relative ai contributi unificati ove l'obbligo non sia stato assolto in via telematica

Tutti i soggetti che parteciperanno alle predette udienze devono essere dotati di mascherine e guanti protettivi.

Deve infatti ritenersi che la situazione emergenziale in atto, allo stato stabilita con delibera del Consiglio dei Ministri del 30 gennaio 2020 fino al 31.7.2020, e, in ogni caso, l'esigenza di rispettare le misure di distanziamento sociale, onde evitare il rischio contagio da COVID-19, si protrarranno presumibilmente anche oltre il periodo estivo.

Proprio la necessità di rispettare le predette misure igienico sanitarie fino al perdurare dell'emergenza COVID-19 rende necessario provvedere, con separata variazione tabellare, a modificare i giorni di udienza in cui i giudici di pace trattano i procedimenti civili che attualmente sono fissati per tutti nelle giornate di martedì e giovedì con orario di inizio alle 10.00 per le prime comparizione e alle 9.00 per la trattazione.

Infatti la necessità di utilizzare solo le aule individuate come idonee e non gli uffici dei singoli giudici, che sono troppo angusti o che comunque, come ubicati, provocherebbero un assembramento nei corridoi ove affacciano, impone di spalmare in tutti i giorni della settimana la celebrazione delle udienze civili.

In generale deve essere ricordato che tutte le udienze tenute con la modalità da remoto ex art. 83, comma 7, Lettera f) richiedono la presenza del giudice presso l'ufficio giudiziario.

Inoltre, come preannunciato nel precedente provvedimento del 16 aprile, per quanto attiene alle modalità di tenuta delle predette udienze, al fine di stabilire un indirizzo uniforme per tutti i magistrati, si è giunti alla stipula di un Protocollo con la locale Avvocatura che verrà sottoscritto in data odierna.

Pertanto per le udienze tenute con la modalità da remoto ex art. 83, comma 7, lettera f) i magistrati sono tenuti a dare applicazione e ad uniformarsi al "Protocollo di gestione dell'udienza da remoto tramite la piattaforma teams" sottoscritto in data odierna dal Presidente del Tribunale di Padova e dal Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Padova

Va poi evidenziata la norma dell'art. 103, comma 6 bis, che sospende, in relazione alle ordinanze ingiunzioni emesse in materia di lavoro e legislazione sociale, dal 23 febbraio al 31 maggio 2020 il termine di prescrizione dell'art. 28 della legge 689/1981, cioè del diritto di riscossione delle somme in conseguenza delle violazioni

accertate che si prescrive in cinque anni, nonché del termine dell'art. 14 della stessa legge che attiene alla notificazione della violazione.

Va altresì richiamata l'attenzione sull'art. 108 (**Misure urgenti per lo svolgimento del servizio postale**) e in particolare sul comma 1 bis che riguarda il servizio di notificazione a mezzo posta, di cui alla legge 890/82 e all'art. 201 del C.d.S. d. lgs. 285/1992. E' infatti previsto che dalla data di entrata in vigore del decreto legge 18/2020 fino al 30 giugno 2020 l'agente postale, oltre a consegnare l'atto seguendo la procedura ordinaria di firma di cui al comma 7 della legge 890/1082, può depositare nella cassetta postale l'avviso di ricevimento della raccomandata o altro atto che necessita della firma del destinatario indicando le modalità per il ritiro dell'atto nell'avviso stesso. In tal caso la compiuta giacenza presso gli uffici postali inizia a decorrere non prima del 30 aprile 2020.

La stessa norma dispone poi nell'ultimo capoverso in via generale che i termini di prescrizione e di decadenza collegati all'invio delle raccomandate con ricevuta di ritorno nel periodo in oggetto sono sospesi fino alla cessazione dello stato di emergenza.

In relazione ai **PROCEDIMENTI PENALI**, richiamato quanto già previsto nei precedenti provvedimenti, alla luce delle modifiche sopra indicate nel frattempo intervenute e in considerazione del protrarsi fino al 31 luglio 2020 del periodo di vigenza della predette misure organizzative, vanno fatte le seguenti precisazioni ed integrazioni.

In relazione ai procedimenti da trattare necessariamente ex art. 83, comma 3, d.l. 18/2020 fino al **31.7.2020** la legge di conversione 27/2020 ha aggiunto "i **procedimenti di convalida dell'ordine di allontanamento immediato dalla casa familiare**" e il decreto legge 28/2020 ha sostituito la precedente formulazione di cui al testo originario del decreto legge 18/2020 in relazione ai procedimenti in cui nel periodo di sospensione scadono i termini dell'art. 304 c.p.p. con i " **procedimenti nei quali nel periodo di sospensione o nei sei mesi successivi scadono i termini di cui all'articolo 304, comma 6, del codice di procedura penale**"

In relazione alla prima modifica mi risulta che, nonostante la mancata espressa previsione legislativa, tuttavia fino ad oggi presso il tribunale di Padova i magistrati hanno sempre ritenuto di trattare i procedimenti di convalida dell'ordine di allontanamento immediato dalla casa familiare, in analogia del resto a quanto espressamente previsto dalla lettera a) per i procedimenti civili relativi all'adozione di ordini di protezione contro gli abusi familiari; quanto alla seconda modifica, si tratta di una precisazione quanto più opportuna e conforme all'interpretazione contenuta nel precedente decreto del 9 aprile 2020.

Pertanto fino al 31.7.2020 dovranno necessariamente essere trattati e non potranno essere rinviati tutti i procedimenti in cui i termini massimi della custodia cautelare previsti dal comma 6 dell'art. 304 c.p.p. scadano non solo nel periodo di sospensione (9.3.2020-11.5.2020) ma anche nei sei mesi successivi, cioè fino al 11.11.2020.

Le altre modifiche apportate dalla legge di conversione alla lettera b) del comma 3 dell'art. 83 del d.l. 18/2020 riguardano procedimenti di competenza della Corte d'Appello (procedimenti per la consegna di un imputato o di un condannato all'estero ai sensi della legge 22 aprile 2005, n. 69, procedimenti di estradizione per l'estero di cui al capo I del titolo II del libro XI del codice di procedura penale) che qui non rilevano direttamente.

Quanto alle altre modifiche, anche nei procedimenti penali, ai sensi del comma 7 lettera h bis, può essere autorizzato lo svolgimento delle operazioni peritali con collegamenti da remoto sempre che venga rispettato il principio del contraddittorio e nei limiti della compatibilità con l'attività da svolgere.

Il comma 12 bis, introdotto dalla legge di conversione, ha poi previsto che si possano tenere con collegamenti da remoto le udienze penali, anche se non vi sono imputati detenuti, che non richiedono la presenza di soggetti diversi dal P.M., dalle parti private e dai rispettivi difensori, dagli ausiliari del giudice, da ufficiali o agenti di polizia giudiziaria, da interpreti, consulenti o periti. Si esclude pertanto tale possibilità nel caso in cui debba essere sentito un testimone cd. non qualificato.

La norma individua precise misure per garantire comunque, anche da remoto, che venga rispettato il principio del contraddittorio. Infatti: il giudice deve comunicare a tutti i soggetti che devono partecipare all'udienza giorno, ora e modalità di collegamento fornendo eventualmente il collegamento alla stanza virtuale creata dall'applicativo teams o skype for business; l'unico soggetto che deve necessariamente trovarsi presso l'ufficio giudiziario è il cancelliere che darà atto nel verbale delle modalità del collegamento da remoto utilizzate da tutti i soggetti, delle modalità con cui si accerta l'identità dei soggetti partecipanti e di tutte le ulteriori operazioni, nonché dell'impossibilità dei soggetti non presenti fisicamente di sottoscrivere il verbale o di vistarli; per gli imputati non detenuti - compresi i soggetti sottoposti a misura cautelare diversa dalla custodia in carcere - sono i difensori che attestano l'identità dei soggetti assistiti che partecipano all'udienza solo dalla medesima postazione cui si collega il difensore; se l'imputato si trova agli arresti domiciliari, sia lui che il difensore possono partecipare all'udienza di convalida da remoto anche dal più vicino ufficio della polizia giudiziaria attrezzato per la videoconferenza. In tal caso l'identità della persona arrestata o fermata sarà accertata dall'ufficiale di polizia giudiziaria presente. In questo caso il difensore può partecipare anche dal proprio studio, come del resto espressamente previsto dal comma 12 quater per l'interrogatorio nel corso delle indagini e come del resto stabilito anche nel protocollo già siglato con il locale Ordine degli Avvocati.

Va pertanto osservato che la norma stabilisce che tali udienze possono essere tenute mediante i collegamenti da remoto *"individuati e regolati con provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della Giustizia"*.

Al fine pertanto della concreta applicazione della disposizione in esame appare necessario attendere la predetta determinazione del DGSIA posto che il decreto del 20 marzo non sembra direttamente estensibile dal momento che fa espresso riferimento ai collegamenti da remoto previsti, per quanto qui rileva, nel comma 12 e, in quanto compatibili, nel comma 16 dell'art. 83 in esame. Peraltro è presumibile che i collegamenti già individuati e regolati nel decreto del 20 marzo per la partecipazione all'udienza delle persone detenute, internate o in stato di custodia cautelare, saranno utilizzabili anche per le udienze di cui al comma 12 bis.

Il decreto legge 28/2020, come sopra riportato, ha peraltro subordinato espressamente **al consenso delle parti**, la possibilità di svolgimento da remoto delle udienze indicate nel comma 12 bis quando si tratti di udienze di discussione finale, in pubblica udienza o in camera di consiglio, e a quelle nelle quali devono essere esaminati testimoni, parti, consulenti o periti, svuotando di fatto di contenuto la stessa previsione.

Conseguentemente per tutte le udienze di discussione finale, sia pubbliche che in camera di consiglio, o nelle quali devono essere assunti testimoni, consulenti, periti, interrogate le parti, ove non vi sia il consenso di tutte le parti, il collegamento da remoto è consentito solo per le persone di cui al comma 12.

In definitiva potrà essere disposto il collegamento da remoto, a prescindere dal consenso delle parti, per pochissime udienze, quali, ad esempio, le udienze in cui si discutano questioni preliminari o per il conferimento dell'incarico a periti.

Il comma 12 quater, introdotto dalla legge di conversione, ha poi previsto, sempre per il periodo dal 9 marzo al 31 luglio 2020, la possibilità di avvalersi nel corso delle indagini preliminari di collegamenti da remoto sia da parte del pubblico ministero – non quindi della polizia giudiziaria delegata - che del giudice per compiere atti che richiedano la partecipazione della persona sottoposta alle indagini, della persona offesa, del difensore, di consulenti, di esperti o di altre persone nei casi in cui la presenza fisica di costoro metta a rischio le esigenze di contenimento del rischio contagio COVID 19.

Come già ricordato sopra anche qui, trattandosi di disposizione introdotta dalla legge di conversione, il riferimento al termine del 9 marzo serve a sanare il compimento di eventuali atti che siano stati compiuti con queste modalità senza uno specifico fondamento normativo.

In relazione all'ambito applicativo della norma, la stessa sembra comprendere tutti gli atti di indagine anche se eventualmente non connotati da particolare urgenza. Con riferimento poi agli atti del giudice, deve ritenersi che siano compresi anche l'incidente probatorio, oltre all'udienza di convalida, all'udienza sulla richiesta di archiviazione e all'interrogatorio di garanzia.

Anche qui l'individuazione e la regolazione dei collegamenti da remoto è rimessa ad un provvedimento del DGSIA e pertanto vale quanto sopra detto in relazione al comma 12 bis.

In ordine alle modalità di partecipazione è stabilito che: per le persone detenute, internate o in custodia cautelare si applicano le modalità del comma 12; l'identità delle persone che partecipano all'atto, invitate a presentarsi presso il più vicino ufficio di polizia giudiziaria – non possono collegarsi da casa o dallo studio professionale -, attrezzato per i suddetti collegamenti, è accertata da un ufficiale o agente di polizia giudiziaria; il compimento dell'atto deve avvenire con modalità idonee a salvaguardarne la segretezza e ad assicurare la possibilità per la persona sottoposta alle indagini di consultarsi riservatamente con il proprio difensore; il difensore partecipa da remoto mediante collegamento dallo studio legale, salva la facoltà di essere presente nel luogo ove si trova l'assistito; il pubblico ufficiale dà atto nel verbale delle modalità con cui è stata accertata l'identità dei partecipanti e di tutte le ulteriori operazioni, nonché della impossibilità di procedere alla sottoscrizione del verbale; ove si tratti di ausiliario del giudice dovrà chiaramente partecipare all'udienza dall'ufficio giudiziario.

Il comma 12 quinquies, introdotto dalla legge di conversione, prevede per i procedimenti anche penali non sospesi, da intendere come sopra rilevato non solo quelli ex comma 3 ma tutti quelli non rinviati ex comma 7 lettera g), sempre per il periodo 9 marzo -31 luglio 2020, che le camere di consiglio possano essere tenute con modalità da remoto, considerando il luogo dal quale il magistrato, che partecipa al collegio, si collega, come camera di consiglio.

Anche in tal caso vale quanto detto sopra per il riferimento al 9 marzo che serve a sanare eventuali camere di consiglio tenute anteriormente al 30 aprile 2020 con tale modalità in assenza di un preciso riferimento normativo.

La norma precisa che nei procedimenti penali dopo la deliberazione in camera di consiglio, il presidente del collegio o il componente da lui delegato, sottoscrive il dispositivo della sentenza o l'ordinanza che dovrà essere depositato in cancelleria il prima possibile e in ogni caso immediatamente dopo la cessazione dell'emergenza sanitaria.

Il decreto legge 28/2020 ha inserito nel comma un ultimo capoverso che esclude nei procedimenti penali l'applicazione della norma stessa per le deliberazioni conseguenti alle udienze di discussione finale, in pubblica udienza o in camera di consiglio, svolte senza il ricorso a collegamento da remoto.

Sulla base delle modifiche apportate al testo originario dell'art. 83 sopra esaminate, nonché del prolungamento del periodo di vigenza delle misure organizzative di cui al comma 6 dell'art. 83 e del fatto che a decorrere dal primo luglio 2020 la dr.ssa Mariella Fino cambierà funzione essendo stata trasferita alla sezione penale dibattimentale, si ritiene di apportare le seguenti integrazioni in ordine ai procedimenti penali che verranno trattati nel periodo 12.5.2020-31.7.2020.

Nel precedente provvedimento del 16 aprile per il periodo successivo a quello di sospensione, la trattazione di procedimenti penali, ulteriori a quelli indicati tassativamente dall'art. 83, comma 3, d.l. 18/2020, tranne alcune eccezioni - **procedimenti, già fissati, di maggiore complessità, con collegio vincolato, per i quali l'istruttoria dibattimentale sia sostanzialmente terminata e preveda l'esame di un solo teste o consulente/perito, da individuarsi dal Presidente del Collegio; procedimenti per i quali la presenza delle parti non è necessaria (es. patteggiamento ex art. 447 c.p.p., incidenti di esecuzione che possono essere decisi "inaudita altera parte"** - è stata subordinata espressamente alla stipulazione di un Protocollo con il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati e la Camera Penale che ne consentisse la celebrazione con modalità da remoto tramite collegamento teams o Skype for business.

Preso atto dell'indisponibilità del Consiglio dell'Ordine e della Camera penale alla stipula di ulteriori Protocolli, oltre a quelli già sottoscritti e vigenti, nonché delle modifiche apportate al comma 12 bis dal decreto legge n. 28/2020, è evidente che i predetti ulteriori procedimenti potranno essere tenuti da remoto solo su espresso consenso delle parti quando si tratti di udienze di discussione finale, in pubblica udienza o in camera di consiglio, o di udienze nelle quali devono essere esaminati testimoni, parti, consulenti o periti.

Tenuto conto peraltro dell'allungamento del periodo in oggetto fino al 31 luglio 2020 e in vista di una ripresa graduale dell'attività giudiziaria anche nel settore penale si ritiene di poter autorizzare a **decorrere dal 15 giugno** la trattazione delle udienze di discussione finale, sia pubbliche che in camera di consiglio, nonché dei procedimenti con imputati sottoposti a misura cautelare, in presenza, in caso di mancato consenso delle parti alla trattazione da remoto.

In relazione alla posizione della dr.ssa Fino verranno altresì trattati anche in presenza, ove le parti non acconsentano alla celebrazione da remoto con le modalità di cui all'art. 83, comma 12 bis, d.l. 18/2020, cinque procedimenti con rito abbreviato, in alcuni dei quali è stata svolta attività istruttoria, pronti per la decisione, essendo opportuno che vengano definiti dalla stessa, prima del suo trasferimento alla sezione penale dibattimentale.

Si tratta precisamente dei seguenti procedimenti:

UDIENZA 25.5.2020: N. 3942715 R. GIP ore 9.00; N. 7022/19 R. GIP ore 11.30 e N. 1350/19 R. GIP ore 13.00

UDIENZA 16.6.2020: N. 6167/18 R. GIP ore 9.30; N. 172/19 R. GIP ore 11.30

Pertanto nel periodo **dal 12.5.2020 al 31.7.2020 verranno trattati :**

oltre tutti i procedimenti già indicati nel precedente provvedimento del 16.4.2020 con le precisazioni sopra indicate e cioè:

trattazione dei procedimenti indicati nell'art. 83, comma 3, d.l. 18/2020 tra i quali vi rientrano anche i procedimenti di convalida dell'ordine di allontanamento immediato dalla casa familiare e i procedimenti nei quali nel periodo di sospensione o nei sei mesi successivi scadono i termini di cui all'articolo 304, comma 6, del codice di procedura penale"

l'applicazione per la celebrazione dell'udienza di convalida d'arresto e successivo giudizio direttissimo del Protocollo sottoscritto il 26 marzo 2020 dal Presidente del Tribunale, dal Procuratore della Repubblica, dal Presidente della sezione Penale, dal Presidente dell'Ordine degli Avvocati, dal Presidente della Camera Penale, dal vicario del Questore, dal Comandante della Polizia Locale, dal Comandante provinciale dei Carabinieri e dal Comandante della Guardia di Finanza;

l'applicazione del Protocollo stipulato in data 6.4.2020 dal Presidente del Tribunale, dal Procuratore della Repubblica, dal Presidente della sezione G.I.P., dal Presidente dell'Ordine degli Avvocati e dal Presidente della Camera Penale per la celebrazione delle udienze avanti al G.I.P. ex art. 391 c.p.p. di convalida di arresti e fermi, per lo svolgimento di interrogatori di garanzia ex art. 294 c.p.p., dell'udienza preliminare, dei riti alternativi e dell'incidente probatorio con imputati detenuti in videoconferenza tramite l'applicativo Teams;

trattazione dei procedimenti, già fissati, di maggiore complessità, con collegio vincolato, per i quali l'istruttoria dibattimentale sia sostanzialmente terminata e preveda l'esame di un solo teste o consulente/perito, procedimenti questi già individuati dal Presidente del Collegio

trattazione dei procedimenti per i quali la presenza delle parti non è necessaria (es. patteggiamento ex art. 447 c.p.p., incidenti di esecuzione che possono essere decisi "*inaudita altera parte*")

trattazione da remoto, con collegamento tramite teams anche dei difensori e del pubblico ministero, di tutti i procedimenti a carico di persone sottoposte a misura cautelare, anche non custodiale, a prescindere dalla richiesta della parte o del difensore.

trattazione da remoto di tutti i procedimenti, anche nei confronti di imputati liberi, che non richiedono l'esame di testimoni (es. patteggiamenti, abbreviati, discussioni, MAP, questioni preliminari, ecc..)

trattazione da remoto degli incidenti probatori non dichiarati urgenti aventi ad oggetto il conferimento di incarico peritale o l'esame del perito

trattazione da remoto delle opposizioni alle archiviazioni

trattazione da remoto degli incidenti di esecuzione a carico di imputati detenuti

trattazione da remoto dei riesami reali

La trattazione da remoto di tali procedimenti, ad esclusione della partecipazione delle persone detenute, internate o in stato di custodia cautelare ex comma 12, è subordinata, oltre all'emanazione del provvedimento del DGSIA, al consenso delle parti quando si tratti di udienze di discussione finale, pubbliche o in camera di consiglio, o quando siano da esaminare testimoni, parti, consulenti o periti.

Inoltre, anche per i procedimenti che possono essere da remoto senza il consenso delle parti, ove, per il numero delle stesse, tale modalità sia ritenuta dal giudice procedente incompatibile e/o di difficile realizzazione, il procedimento potrà essere rinviato a data successiva al termine del periodo feriale.

Anche dei seguenti procedimenti:

trattazione anche in presenza dei sotto indicati procedimenti assegnati alla dr. Mariella Fino:

UDIENZA 25.5.2020: N. 3942715 R. GIP ore 9.00; N. 7022/19 R. GIP ore 11.30 e N. 1350/19 R.GIP ore 13.00

UDIENZA 16.6.2020: N. 6167/18 R. GIP ore 9.30; N. 172/19 R.GIP ore 11.30

Trattazione anche in presenza dal 15 giugno 2020 delle udienze di discussione finale, sia pubbliche che in camera di consiglio, e dei procedimenti con imputati sottoposti a misura cautelare anche a prescindere dalla dichiarazione espressa di trattazione, demandando in ogni caso al giudice assegnatario o al Collegio di valutare la compatibilità della celebrazione con il rispetto delle misure di distanziamento sociale

I magistrati sono tenuti, in conformità del resto a quanto indicato nelle linee guida del C.S.M. (lettera b pag. 8), **a individuare al più presto i procedimenti che verranno trattati, al di là di quelli di cui all'art. 83, comma 3, d.l. 18/2020 , e a procedere quindi tempestivamente, in mancanza di consenso delle parti da comunicare alla cancelleria del giudice che procede entro tre giorni dalla comunicazione del presente provvedimento, al rinvio degli stessi almeno cinque giorni prima dell'udienza già fissata a data successiva al periodo feriale, così come per tutti gli altri procedimenti.**

Se a carico di imputati non sottoposti a misure cautelari, non verranno trattati i procedimenti che richiedano l'esame di testimoni, né le udienze filtro in quanto incompatibili con il rispetto della salvaguardia delle misure igieniche necessarie a contenere il contagio.

Le camere di consiglio potranno svolgersi da remoto attraverso l'applicativo teams, tranne quelle conseguenti ad udienze di discussione finale, pubbliche o in camera di consiglio, non celebrate con collegamenti da remoto.

Tutti gli altri procedimenti fissati nel periodo in oggetto, diversi da quelli indicati nel comma 3 dell'art. 83 d.l. 18/2020, da quelli individuati dal Presidente del Collegio o dai magistrati sopra indicati, da quelli assegnati alla dr.ssa Fino e, dal 15 giugno 2020, da quelli fissati per discussione finale o con imputati sottoposti a misura cautelare , sia monocratici che collegiali, devono essere rinviati d'ufficio a data successiva, tenuto conto delle sospensioni dei termini e dei rinvii già effettuati delle precedenti udienze , al periodo feriale, salve le urgenze, in modo da evitare ulteriori rinvii degli stessi procedimenti.

I provvedimenti di rinvio vanno presi fuori udienza;

tali provvedimenti devono essere adottati tempestivamente da tutti i magistrati **almeno comunque cinque giorni prima dell'udienza già fissata** tenuto conto in particolare di quanto disposto dal comma 9 dell'art. 83, ovvero della sospensione, non oltre il 31 luglio, del corso della prescrizione nonché dei termini di fase di cui agli articoli 303 e 308 c.p.p. per le misure cautelari, il termine di cui all'art. 309, comma 9, c.p.p. per la decisione da parte del Tribunale del riesame, computato a decorrere dalla ricezione degli atti, il termine di cui all'art. 311, commi 4 e 5 bis, c.p.p. per la decisione del ricorso da parte della Cassazione o da parte del tribunale del riesame in caso di annullamento con rinvio, il termine di cui all'articolo 324, comma 7, c.p.p. per la decisione sul riesame proposto avverso un decreto applicativo di una misura cautelare reale, il termine di cui agli articoli 24, comma 2, e 27, comma 6, del d. lgs. 159/11 previsto, in tema di misure di prevenzione, per procedere alla confisca e quello relativo alla decisione della Corte d'Appello in caso di impugnazione proposta avverso il provvedimento di confisca;

I Presidenti di sezione e il Magistrato ausiliario per il settore penale del Presidente del Tribunale per i Giudici di Pace sono tenuti alla conseguente vigilanza.

Tutte le comunicazioni e notificazioni relative agli avvisi e ai provvedimenti adottati nei procedimenti penali ai sensi dell'art. 83 in esame, quali i provvedimenti di rinvio d'ufficio delle udienze, devono essere comunicati a mezzo p.e.c. di sistema ed, in particolare, presso il difensore di fiducia dell'imputato e di tutte le parti private, ferme restando le notifiche, secondo il regime codicistico ordinario, di quelle che per legge si effettuano presso il difensore d'ufficio, in attuazione di quanto stabilito ai commi 13 e 14 dell'art. 83.

Nel caso in cui fosse disposto il rinvio in udienza deve essere richiesto al Consiglio dell'Ordine di garantire la presenza di un difensore in ciascuna udienza, da nominare sostituto ex art. 97, comma 4°, c.p.p. per ricevere comunicazione delle date di rinvio.

I difensori ritualmente costituiti sono autorizzati a trasmettere via pec tutte le istanze relative ai predetti procedimenti, comprese quelle ex art. 299 c.p.p. e gli atti urgenti.

Per i procedimenti penali di cui all'art. 83, comma 3, lettera b) punti 1-3, la cui trattazione è eventualmente subordinata alla richiesta dei detenuti, degli imputati, dei proposti o dei loro difensori, si invitano i soggetti legittimati a comunicare la predetta richiesta tempestivamente entro **tre giorni dalla comunicazione del presente provvedimento. Analogamente appare opportuno che vengano inoltrate con congruo anticipo, entro lo stesso termine, le istanze di parte per la dichiarazione d'urgenza nei casi previsti dall'art. 392 c.p.p. ex art. 83, comma 3, lettera c).**

In ogni caso per tutte le udienze che vengono celebrate devono essere rispettate le misure igieniche sanitarie generali di contenimento prescritte dalle competenti autorità, provvedendosi tempestivamente alla prenotazione da parte del magistrato di un'aula idonea al piano terra o al primo piano, ad una opportuna ricalendarizzazione anche mediante differimenti di orario secondo fasce orarie prestabilite e differenziate, in modo da evitare assembramenti di persone (difensori, parti , testi, consulenti, ecc...) e da assicurare la distanza di sicurezza di almeno un metro; **inoltre tutti i soggetti che partecipano all'udienza sono tenuti all'uso di mascherina e di guanti protettivi.**

ACCESSO AL TRIBUNALE E AI SERVIZI

In relazione all'accesso al Tribunale e ai servizi vanno interamente confermate le disposizioni già previste nei precedenti provvedimenti e, in particolare, in quello del 16 aprile 2020.

Quanto all'accesso del pubblico previo appuntamento, va segnalato che è in corso l'attivazione di un nuovo applicativo, accessibile dal sito istituzionale del Tribunale, per la prenotazione degli appuntamenti presso tutte le cancellerie e presso l'ufficio UNEP.

Si valuterà inoltre l'opportunità di individuare specifici percorsi per l'utenza, eventualmente differenziati per l'entrata e l'uscita, come per l'accesso agli ascensori e ai diversi piani del tribunale, opportunamente segnalati con cartellonistica o nastri apposti sul pavimento, in modo da consentire il rispetto del distanziamento sociale ed evitare affollamenti ed assembramenti.

Va altresì ribadito che l'art. 1 , comma 1 lettera b) del D.P.C.M. del 26 aprile 2020 ha ulteriormente confermato che i soggetti con sintomatologia da infezione respiratoria e febbre (maggiore di 37,5 ° C) devono rimanere presso il proprio domicilio e limitare al massimo i contatti sociali, contattando il proprio medico curante; parimenti la successiva lettera c) ha ribadito il divieto assoluto di mobilità dalla propria abitazione o dimora per i soggetti sottoposti alla misura della quarantena ovvero risultati positivi al virus .

Al fine di garantire la massima sicurezza si sta valutando, di concerto con il Procuratore della Repubblica, la collocazione negli accessi del Palazzo di Giustizia di dispositivi che permettano il rilevamento automatico a distanza della temperatura corporea al passaggio delle persone.

Permane altresì l'obbligo per tutti coloro che entrano e si trovano all'interno del palazzo di indossare mascherine e guanti protettivi.

Anche in relazione ai servizi di cancelleria, fermo tutto quello già stabilito con i precedenti provvedimenti, fatta salva l'estensione del periodo di riferimento al 31.7.2020, si provvederà gradualmente al ripristino di

alcuni servizi allo stato soppressi, quali, ad esempio, quelli di asseverazione perizie e traduzioni, atti notori, accettazione e rinunce di eredità, servizi che verranno in ogni caso gestiti sempre tramite la prenotazione on line sopra indicata.

PERSONALE AMMINISTRATIVO

Anche in relazione alla gestione del personale amministrativo devono essere confermate sostanzialmente le direttive già impartite con i precedenti provvedimenti e, da ultimo, con quello del 16 aprile 2020.

Al riguardo va sottolineato che la legge di conversione del decreto legge 18/2020 non ha apportato significative modifiche in materia.

Va solo osservato che l'art. 39 (**Disposizioni in materia di lavoro agile**) nel testo vigente dal 30.4.2020, data di entrata in vigore della legge di conversione n. 27/2020, ha esteso fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 – quindi allo stato fino al 31.7.2020 - il diritto di svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile ai sensi degli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017 n. 81- quindi non nella forma semplificata di cui al successivo articolo 87- per i dipendenti disabili nelle condizioni di cui all'articolo 3, comma 3, legge 104/1992 o che abbiano nel proprio nucleo familiare una persona con tale disabilità. Inoltre il predetto diritto è stato riconosciuto anche ai lavoratori immunodepressi e ai familiari conviventi di persone immunodepresse (comma 2-bis).

Quanto all'articolo 87 (**Misure straordinarie in materia di lavoro agile e di esenzione dal servizio e di procedure concorsuali**) non è stata modificata la disposizione là ove afferma che, fino alla cessazione dello stato di emergenza da COVID-19 – quindi fino al 31.7.2020, salvo che tale data venga modificata da un precedente DPCM - , il lavoro agile è la modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa nelle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, d. lgs. 165/2001.

Conseguentemente il lavoro agile permane tuttora la modalità ordinaria di lavoro anche per i dipendenti del Ministero della Giustizia che prestano la loro attività negli uffici giudiziari, nei quali la presenza del personale deve essere limitata per assicurare solo l'attività indifferibile e che richiede necessariamente tale presenza.

Le uniche modifiche apportate alla norma, per quanto qui rileva, riguardano: l'espressa equiparazione del periodo trascorso in malattia o in quarantena con sorveglianza attiva, o in permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva, al periodo di ricovero ospedaliero (primo capoverso del comma 1); l'utilizzazione degli strumenti delle ferie pregresse e degli istituti contrattuali richiamati dal comma 3 non solo quando non sia possibile ricorrere al lavoro agile, ma anche per coprire i periodi di assenza dal servizio dei dipendenti eventualmente imposti dai provvedimenti di contenimento del fenomeno epidemiologico da COVID-19, adottati nella vigenza dall'art. 3, comma 1, del d.l. 6/2020 e dell'art. 2, comma 1, del d.l. 19/2020, il che conferma, tra l'altro, che tali assenze non potevano e non possono essere equiparate al servizio prestato "tout court"; l'introduzione con il comma 4 bis dell'istituto della cessione dei riposi e delle ferie maturati fino al 31 dicembre 2019 a favore di altri dipendenti della medesima amministrazione di appartenenza, senza distinzione tra le diverse categorie di inquadramento o i diversi profili posseduti.

Per quanto attiene a quest'ultima modifica la norma non è di agevole interpretazione posto che all'ultimo capoverso stabilisce che *"restano fermi i termini temporali previsti per la fruizione delle ferie pregresse dalla disciplina vigente e dalla contrattazione collettiva"*, fissati come è noto al 30 aprile dell'anno successivo e, solo per necessità di servizio, posticipati al 30 giugno dell'anno successivo.

L'unica interpretazione che sembra prospettabile è che il dipendente possa cedere le ferie pregresse maturate entro il 31 dicembre 2019, e non godute entro il 30 aprile 2020, ad altro dipendente bisognoso che potrà utilizzarle fino al termine dell'emergenza – 31.7.2020 – e, comunque, non oltre il 30 settembre 2020.

Quanto all'utilizzazione del lavoro agile durante la cd. "fase due" – 12 maggio-31.7.2020 – nella forma semplificata di cui all'art. 87, comma 1 lettera b) – prescindendo dagli accordi individuali e dagli obblighi informativi previsti dagli articoli da 18 a 23 della legge 81/2017 -, va osservato che, come del resto confermato dalla circolare del Capo Dipartimento dell'Organizzazione giudiziaria, del Personale e dei Servizi del Ministero della Giustizia del 2 maggio 2020 e dalla Direttiva n. 3/2020 del Ministro per la pubblica amministrazione, tale previsione normativa deve essere letta in combinato disposto con l'art. 83 del d.l. e, quindi, con il graduale incremento dell'attività giurisdizionale a decorrere dal 12 maggio, oggetto del presente provvedimento, rispetto alla fase uno e cioè al periodo di sospensione.

Pertanto il rapporto tra lavoro agile e attività in presenza in questa fase ben potrà articolarsi diversamente dal punto di vista quantitativo rispetto al precedente periodo.

In particolare tenuto conto dell'incremento sia pure graduale dell'attività giudiziaria, del fatto che alcuni dei principali registri di cancelleria (si pensi al SICID e al SIECID per il settore civile) non sono allo stato accessibili da remoto da parte del personale e dell'esperienza maturata in questo periodo, la proporzione tra lavoro in presenza e lavoro agile potrà e dovrà essere rimodulata nel senso di prevalenza del primo rispetto al secondo.

Inoltre in relazione al personale presente dovrà essere fatto largo uso degli istituti contrattuali alternativi al fine di evitare una eccessiva contemporanea presenza di più soggetti nel medesimo ufficio e rispettare, quindi, le necessarie misure igienico sanitarie per evitare il rischio contagio.

In particolare dovrà farsi largo uso degli istituti contrattuali dell'orario flessibile con estensione alla fascia pomeridiana, della turnazione, dell'orario multiperiodale e del co-working, sempre nel rispetto del monte ore e dell'orario di lavoro previsto dalla contrattazione collettiva.

Tale rimodulazione della gestione del personale dovrà essere preceduta dal necessario confronto con le OO.SS.

I direttori amministrativi delle varie aree, il direttore amministrativo dell'Ufficio del Giudice di Pace e il Dirigente UNEP sono quindi tenuti ad uniformarsi e a dare specifica attuazione a tali linee guida adottando i conseguenti provvedimenti anche per il periodo dal 12 maggio al 31 luglio 2020.

Quanto infine all'Ufficio UNEP, va confermato interamente quanto disposto nel precedente provvedimento del 16 aprile 2020 e in quelli ivi richiamati con le precisazioni che le anzidette misure sono estese al 31 luglio 2020; che gli atti da accettare sono, oltre agli atti "in die" o urgenti in quanto relativi ai procedimenti sopra indicati che devono vengono trattati e per i quali non è stato disposto il rinvio **nonché le notificazioni collegate ai relativi provvedimenti di rinvio**, gli ulteriori atti "in die" o urgenti con scadenza entro il termine di quindici giorni fino al 31.5.2020 e di un mese dall'1 giugno al 31 luglio 2020, non operando per il periodo successivo all'11.5.2020 la sospensione dei termini processuali; che l'esecuzione dei provvedimenti di rilascio degli immobili è sospesa, ex art. 103 d.l. n. 18/2020, convertito con modificazione, dalla legge n. 27/2020, fino al primo settembre 2020 e che le procedure esecutive di espropriazione immobiliare, aventi ad oggetto l'abitazione principale del debitore, sono sospese ex art. 54 ter d.l. n. 18/2020, convertito con modificazioni dalla legge n. 28/2020, fino al 31.10.2020.

Tutto ciò premesso

richiamato quanto già previsto nei precedenti provvedimenti e in particolare in quello del 16.4.2020, alla luce delle modifiche sopra riportate nel frattempo intervenute e in considerazione del protrarsi fino al 31 luglio 2020 del periodo di vigenza della predette misure organizzative

DISPONE

LE SEGUENTI PRECISAZIONI ED INTEGRAZIONI PER IL PERIODO DAL 12.5.2020 al 31.7.2020

ATTIVITA' GIUDIZIARIA

PROCEDIMENTI CIVILI

IN GENERALE

Oltre alla trattazione di tutti i procedimenti già indicati nel precedente provvedimento del 16.4.2020 e cioè:

Trattazione dei procedimenti urgenti di cui all'art. 83, comma 3, d.l. 18/2020, come sopra definiti, con le modalità di cui al comma 7, lettere f) e h) e cioè udienze da remoto per quelli che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti e dagli ausiliari del giudice, e udienze con trattazione scritta per quelli che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori

Trattazione dei decreti ingiuntivi, sia di contenzioso civile ordinario che di lavoro, in via telematica

Trattazione di tutti i procedimenti cautelari con le modalità sopra indicate per i procedimenti ex art. 83, comma 3, d.l. 18/2020

Trattazione con modalità scritta/cartolare o da remoto delle udienze di precisazione delle conclusioni ex art. 189 e di decisione sui mezzi istruttori ex art. 184 c.p.c.

Trattazione con modalità da remoto delle udienze ex art. 281 sexies; si ritiene peraltro possibile anche per tali udienze la trattazione cartolare ove le parti rinuncino alla discussione orale con comunicazione da far pervenire al giudice con congruo anticipo e, comunque, almeno 7 giorni prima dell'udienza: in tal caso la sentenza dovrà essere pronunciata e comunicata lo stesso giorno dell'udienza

anche:

trattazione con modalità scritta/cartolare dei procedimenti sommari ex art. 702 bis c.p.c.

trattazione da remoto ex art. 83, comma 7, lettera f) delle udienze di conferimento dell'incarico al CTU

trattazione a decorrere dal primo luglio dei procedimenti di convalida di sfratto adottando le necessarie cautele al fine del rispetto delle norme igienico/sanitarie. In particolare dovranno essere tenute nelle aule destinate alle udienze penali al piano terra, provvedendosi appena possibile a scaglionare in orari differenziati i procedimenti che venissero iscritti lo stesso giorno dell'udienza e fissati tutti alla stessa ora, rendendo noto il nuovo orario con l'affissione di appositi cartelli in modo da evitare assembramenti ed eccessivo affollamento di persone. **I magistrati addetti alla trattazione dei predetti procedimenti dovranno inoltre verificare tempestivamente i procedimenti con parti costituite con difensore, prevedendo per gli stessi la trattazione con modalità cartolare/scritta o da remoto.**

Per i procedimenti ex art. 83, comma 3, d.l. 18/2020 che prevedono la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti ed ausiliari del giudice (testimoni, consulenti di parte, ecc..) o che per il numero delle parti sia problematica la trattazione "da remoto", al fine del rispetto delle misure igieniche sanitarie generali di contenimento prescritte dalle competenti autorità , deve provvedersi ad una opportuna ricalendarizzazione anche mediante differimenti di orario secondo fasce orarie prestabilite e differenziate, in modo da evitare assembramenti di persone ed assicurare la distanza di sicurezza di almeno un metro; inoltre tali udienze verranno tenute non nell'ufficio del giudice ma nella biblioteca sita al terzo piano o nelle aule di udienza site al primo piano, demandando al magistrato la prenotazione con congruo anticipo. **Tutti i soggetti che partecipano alle predette udienze devono essere dotati di mascherine e guanti protettivi.**

Tutte le udienze di discussione si svolgeranno a porte chiuse ex art. 128 c.p.c.

Le camere di consiglio per i provvedimenti collegiali sia conseguenti alle udienze tenute, sia relative ad altri procedimenti, dovranno tenersi da remoto attraverso l'utilizzo dell'applicativo teams

Tutti gli altri procedimenti devono essere rinviati a data successiva il periodo feriale

I provvedimenti di rinvio d'ufficio devono essere effettuati, ove il magistrato sia dotato dell'applicativo "console", tutti telematicamente e non in forma cartacea; inoltre devono essere adottati il prima possibile e con urgenza e comunque tutti **entro sette giorni prima della data d'udienza**, così come tempestivamente deve provvedersi su eventuali istanze dei difensori aventi ad oggetto la dichiarazione dell'urgenza ai fini della trattazione nell'udienza già fissata; **in ogni caso, ove richiesto congiuntamente da tutte le parti, il rinvio deve essere concesso anche in relazione ai procedimenti ex art. 83, comma 3, d.l. 18/2020**

I Presidenti di sezione e i Coordinatori dei gruppi specializzati sono tenuti alla conseguente vigilanza.

Sempre in forma telematica devono essere adottati tutti i provvedimenti dei magistrati, **così come ex art. 83, comma 11, d.l. 18/2020 fino al 31 luglio 2020** tutti gli atti relativi ai procedimenti civili, conteziosi e di volontaria giurisdizione, compresi gli atti introduttivi e le comparse di costituzione o memorie difensive e, più in generale, i primi atti difensivi delle parti, compresi i dipendenti di cui si avvalgono le pubbliche amministrazioni che stanno in giudizio personalmente, salvo in quest'ultimo caso diversa determinazione del giudice assegnatario, devono essere depositati esclusivamente con modalità telematica, **così come con modalità telematica devono essere pagati i contributi di cui all'art. 14 e all'art. 30 del D.P.R. n. 115/2002**, con la conseguenza che non saranno accettati depositi cartacei e/o pagamenti con modalità diverse.

CAUSE DI FAMIGLIA

Oltre ai procedimenti già indicati nel precedente provvedimento del 16.4.2020 e cioè:

Trattazione da remoto ex art. 83, comma 7, lettera f) o in presenza dei procedimenti di ordini di protezione contro gli abusi familiari ex art. 342 bis e ter c.c.

Trattazione da remoto o in presenza dei procedimenti di separazione giudiziale, limitatamente all'emissione dei provvedimenti provvisori ed urgenti nella fase presidenziale, per l'assunzione dei provvedimenti provvisori ed urgenti aventi ad oggetto l'affidamento di figli minori o gli obblighi di mantenimento di figli e/o coniuge;

trattazione da remoto o in presenza dei procedimenti di divorzio contenziosi limitatamente all'emissione dei provvedimenti provvisori ed urgenti nella fase presidenziale previa dichiarazione d'urgenza;

trattazione da remoto o in presenza dei procedimenti di separazione consensuale, allorquando siano previsti assegni di mantenimento per i figli e/o per il coniuge;

trattazione da remoto o con modalità cartolare/scritta, ove le parti rinuncino ad essere presenti, dei procedimenti di competenza collegiale in tema di filiazione naturale, limitatamente all'emissione di provvedimenti provvisori ed urgenti

anche:

trattazione da remoto o in presenza di tutte le separazioni consensuali

trattazione da remoto o con modalità scritta/cartolare dei procedimenti di divorzio congiunto

trattazione da remoto o con modalità scritta/cartolare, ove le parti rinuncino ad essere presenti, dei procedimenti congiunti ex art. 337 bis c.p.c.

trattazione con modalità cartolare/scritta dei procedimenti camerali collegiali ex artt. 710 c.p.c. e 9, comma 1, legge 898/1970

trattazione cartolare dei procedimenti ex art. 156 c.c. e art. 9, commi 2 e segg., l. 898/1970

trattazione con modalità cartolare/scritta dei procedimenti ex art. 12 bis legge 898/1970

Non si procederà all'ascolto dei minori. Ove vi sia necessità imprescindibile di procedere all'incombente, il minore verrà sentito esclusivamente in presenza.

FALLIMENTI ED ESECUZIONI

Oltre alla trattazione dei procedimenti già previsti nel provvedimento del 16.4.2020 e cioè:

Trattazione con udienza da remoto dei procedimenti prefallimentari e per la dichiarazione di insolvenza iscritti anteriormente al 9.3.2020 o dal primo luglio 2020 e quelli promossi su istanza del p.m. con richiesta di emissione dei provvedimenti ex art. 15, comma 8, l.f. .

Trattazione con udienza da remoto dell'udienza di approvazione del rendiconto ex art. 116 l.f.

Trattazione con modalità cartolare/scritta dei procedimenti di esdebitazione ex art. 142 l.f.

Trattazione con udienza da remoto o cartolare delle udienze fissate per decidere sulle istanze di sospensione ex art. 619 c.p.c.

Solo a decorrere dall'1.6.2020 trattazione sempre con modalità da remoto (già prevista del resto ex art. 95, comma 3, l.f.) delle udienze di verifica dello stato passivo limitatamente alle procedure più risalenti e a quelle con numero limitato di creditori

anche :

trattazione con modalità cartolare/scritta dei procedimenti di opposizione , impugnazione, revocazione ex art. 98 l.f.

Rimane ferma la revoca di tutti gli esperimenti d'asta fissati fino al 31.7.2020 sia nelle procedure esecutive che concorsuali analogamente a quanto disposto dai Giudici del relativo gruppo specializzato in attuazione dei precedenti decreti del Presidente del Tribunale del 9 e del 19 marzo 2020.

Restano inoltre sospesi fino al **31.7.2020** gli accessi di tutti gli ausiliari, dei curatori, dei liquidatori, dei commissari, ecc..., ai beni delle procedure, salvo specifica autorizzazione del giudice in caso di necessità indifferibili e sempre nel rispetto delle misure igienico-sanitarie prescritte normativamente

Ugualmente è sospesa fino al **31.7.2020** l'attuazione degli ordini di liberazione, che non costituiscono atti esecutivi, ad eccezione di quelli relativi a procedure in cui vi sia stata aggiudicazione del bene o, previa specifica autorizzazione da parte del giudice, in caso di pericolo di danni a persone o cose derivanti dal bene o ad opera degli occupanti.

L'art. 54 ter della legge di conversione del decreto legge 18/2020 (**sospensione delle procedure esecutive sulla prima casa**) ha poi disposto dalla data della sua entrata in vigore e, quindi, dal 30.4.2020, per sei mesi (fino al 31.10.2020) la sospensione di " *ogni procedura esecutiva per il pignoramento immobiliare, di cui all'articolo 555 del codice di procedura civile, che abbia ad oggetto l'abitazione principale del debitore*".

LAVORO

Oltre ai procedimenti già indicati nel precedente provvedimento del 16.4.2020 e cioè:

Trattazione con modalità da remoto o cartolare dei procedimenti con rito Fornero (fase sommaria)

Trattazione con modalità da remoto delle udienze fissate solo per la discussione (decisione) ex art. 429 c.p.c..

Si ritiene possibile anche la trattazione cartolare solo nel caso di espressa rinuncia alla comparizione delle parti e alla discussione orale con comunicazione da far pervenire al giudice con congruo anticipo e, comunque, almeno 7 giorni prima dell'udienza: in tal caso il solo dispositivo o la sentenza completa di motivazione dovranno essere emesse e comunicate il giorno stesso dell'udienza.

Anche:

trattazione con modalità da remoto o cartolare dei procedimenti con rito Fornero (entrambe le fasi)

trattazione con modalità da remoto o cartolare dei procedimenti ex art. 28 statuto lavoratori

trattazione con modalità da remoto o cartolare dei procedimenti in materia di discriminazione

trattazione con modalità da remoto del conferimento degli incarichi al CTU

Non verranno tenute le udienze che implicano l'assunzione di prove testimoniali sia in cause di lavoro che in materia previdenziale –assistenziale.

UFFICIO GIUDICE DI PACE

Oltre ai procedimenti già indicati nel precedente provvedimento del 16.4.2020 ,**sempre che tutte le parti siano costituite con il difensore**, e cioè:

trattazione dei procedimenti di convalida dell'espulsione ex art. 83, comma 3, d.l. 18/2020

decreti ingiuntivi

Trattazione da remoto o cartolare delle udienze di precisazione delle conclusioni ex art. 321 c.p.c.: in tal caso il deposito e lo scambio delle note scritte avverrà nel termine fissato dal giudice via pec

Anche, sempre che tutte le parti siano costituite con il difensore :

trattazione da remoto o cartolare delle udienze di decisione sulle istanze istruttorie, fissate a seguito di deposito di memorie autorizzate ex art. 320 c.p.c.;

trattazione da remoto o cartolare delle udienze fissate per la decisione sulle istanze di sospensione ex artt. 615, comma 1, e 649 c.p.c.;

trattazione da remoto ex art. 83, comma 7, lettera f) d.l. 18/2020 delle udienze di discussione/decisione ex art. 429 c.p.c. per i procedimenti di opposizione a sanzioni amministrative cui si applica il rito del lavoro (ad esempio opposizioni ex artt. 6 e 7 D.P.R. 150/2011): si ritiene possibile anche la trattazione cartolare solo nel caso di espressa rinuncia alla discussione orale con comunicazione da far pervenire al giudice via pec con congruo anticipo e, comunque, almeno 7 giorni prima dell'udienza: in tal caso il solo dispositivo o la sentenza completa di motivazione dovranno essere emesse e comunicate il giorno stesso dell'udienza.

trattazione con modalità da remoto delle udienze ex art. 281 sexies; si ritiene peraltro possibile anche per tali udienze la trattazione cartolare ove le parti rinuncino alla discussione orale con comunicazione da far pervenire al giudice via pec con congruo anticipo e, comunque, almeno 7 giorni prima dell'udienza: in tal caso la sentenza dovrà essere pronunciata e comunicata lo stesso giorno dell'udienza

trattazione da remoto ex art. 83, comma 7, lettera f) delle udienze di conferimento dell'incarico al CTU

In caso di trattazione scritta/cartolare il deposito e lo scambio delle note scritte avverrà, nel termine fissato dal giudice, via pec. Il provvedimento che stabilisce tale modalità di trattazione deve essere adottato dal giudice con congruo anticipo e il deposito delle note scambiate e corredate da eventuale replica deve avvenire tramite pec almeno tre giorni prima dell'udienza già fissata. Nello stesso termine ciascuna parte può opporsi, sempre con dichiarazione fatta pervenire a mezzo pec, alla trattazione della causa con tale modalità. Il giorno dell'udienza il giudice di pace dà atto di quali e quante note sono pervenute nel termine fissato e quindi adotta i conseguenti provvedimenti; in caso di mancato deposito o di dichiarazione, anche di una sola parte, di opposizione a tale modalità di trattazione, il giudice deve rinviare la causa e non può emettere i provvedimenti conseguenti alla mancata comparizione delle parti (artt. 181/309 c.p.c.).

Sempre in caso di trattazione con modalità cartolare/scritta gli originali in forma cartacea delle note scambiate devono essere depositati in cancelleria, unitamente alle ricevute delle pec inviate, per l'inserimento nel fascicolo d'ufficio alla prima udienza successiva o, comunque, alla cessazione dell'emergenza COVID-19.

Tutti gli altri procedimenti devono essere rinviati (tutte le cause in cui una o più parti stanno in giudizio personalmente; le udienze fissate per escussione dei testi o per interrogatorio/interpello delle parti; le udienze fissate per tentativo di conciliazione con comparizione personale delle parti, ecc...)

I rinvii devono essere fatti dal mese di ottobre 2020 in poi; nel disporre il rinvio, da effettuare tempestivamente e comunque almeno sette giorni prima alla data dell'udienza, devono essere comunque osservate le disposizioni già indicate nel precedente decreto al fine del rispetto delle misure igieniche sanitarie generali di contenimento prescritte dalle competenti autorità, e quindi deve provvedersi ad una opportuna ricalendarizzazione anche mediante differimenti di orario secondo fasce orarie prestabilite e differenziate, in modo da evitare assembramenti di persone ed assicurare la distanza di sicurezza di almeno un metro; inoltre tali udienze verranno tenute non nell'ufficio del giudice – ad eccezione della dr.ssa Russo stanza 8 primo piano – ma nelle sole aule di udienza collocate al piano terra (aule 1, 12 e 13 al piano terra e aule 3 e 8 al primo piano) ritenute idonee, demandando al magistrato la prenotazione con congruo anticipo.

Nel provvedimento di rinvio deve essere indicata anche l'aula in cui sarà tenuta l'udienza e l'ingresso da utilizzare per il relativo accesso.

Il Magistrato ausiliario per il settore civile del Presidente per dell'Ufficio del Giudice di Pace è tenuto ad esercitare la conseguente vigilanza.

Rimane poi fermo, come già previsto nei precedenti provvedimenti, che le parti depositino gli atti introduttivi, sia si tratti di ricorso, compreso il ricorso per decreto ingiuntivo, che di atto di citazione, e quelli di costituzione via pec (prot.gdp.padova@giustiziacert.it), da trasmettere alla controparte, limitatamente alla costituzione, comprensiva di tutti i documenti oggetto di deposito, sempre via pec; le parti al momento della trattazione del procedimento provvederanno al deposito dell'atto di costituzione in forma cartacea e dei relativi documenti, allegando le ricevute delle pec inviate e le marche da bollo relative ai contributi unificati ove l'obbligo non sia stato assolto in via telematica

Tutti i soggetti che parteciperanno alle predette udienze devono essere dotati di mascherine e guanti protettivi.

Proprio per la necessità di rispettare le predette misure igienico sanitarie fino al perdurare dell'emergenza COVID-19 si provvederà, con separata variazione tabellare, a modificare i giorni di udienza in cui i giudici di pace trattano i procedimenti civili che attualmente sono fissati per tutti nelle giornate di martedì e giovedì con orario di inizio alle 10.00 per le prime comparizioni e alle 9.00 per la trattazione.

In generale deve essere ricordato che tutte le udienze tenute con la modalità da remoto ex art. 83, comma 7, lettera f) richiedono la presenza del giudice presso l'ufficio giudiziario.

Inoltre per le udienze tenute con la modalità da remoto ex art. 83, comma 7, lettera f) i magistrati sono tenuti ad uniformarsi e a dare attuazione al "Protocollo di gestione dell'udienza da remoto tramite la piattaforma teams" sottoscritto in data odierna dal Presidente del Tribunale di Padova e dal Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Padova

PROCEDIMENTI PENALI

Oltre alla trattazione di tutti i procedimenti già indicati nel precedente provvedimento del 16.4.2020 ,**con le precisazioni di cui alla parte motiva, e cioè:**

trattazione dei procedimenti indicati nell'art. 83, comma 3, d.l. 18/2020, tra i quali vi rientrano anche i procedimenti di convalida dell'ordine di allontanamento immediato dalla casa familiare e i procedimenti nei quali nel periodo di sospensione o nei sei mesi successivi scadono i termini di cui all'articolo 304, comma 6, del codice di procedura penale"

l'applicazione per la celebrazione dell'udienza di convalida d'arresto e successivo giudizio direttissimo del Protocollo sottoscritto il 26 marzo 2020 dal Presidente del Tribunale, dal Procuratore della Repubblica, dal Presidente della sezione Penale, dal Presidente dell'Ordine degli Avvocati, dal Presidente della Camera Penale, dal vicario del Questore, dal Comandante della Polizia Locale , dal Comandante provinciale dei Carabinieri e dal Comandante della Guardia di Finanza;

l'applicazione del Protocollo stipulato in data 6.4.2020 dal Presidente del Tribunale, dal Procuratore della Repubblica, dal Presidente della sezione G.I.P., dal Presidente dell'Ordine degli Avvocati e dal Presidente della Camera Penale per la celebrazione delle udienze avanti al G.I.P. ex art. 391 c.p.p. di convalida di arresti e fermi, per lo svolgimento di interrogatori di garanzia ex art. 294 c.p.p., dell'udienza preliminare, dei riti alternativi e dell'incidente probatorio con imputati detenuti in videoconferenza tramite l'applicativo Teams;

trattazione dei procedimenti, già fissati, di maggiore complessità, con collegio vincolato, per i quali l'istruttoria dibattimentale sia sostanzialmente terminata e preveda l'esame di un solo teste o consulente/perito, procedimenti questi già individuati dal Presidente del Collegio

trattazione dei procedimenti per i quali la presenza delle parti non è necessaria (es. patteggiamento ex art. 447 c.p.p., incidenti di esecuzione che possono essere decisi "*inaudita altera parte*")

trattazione da remoto, con collegamento tramite teams anche dei difensori e del pubblico ministero, di tutti i procedimenti a carico di persone sottoposte a misura cautelare, anche non custodiale, a prescindere dalla richiesta della parte o del difensore

trattazione da remoto di tutti i procedimenti, anche nei confronti di imputati liberi, che non richiedono l'esame di testimoni (es. patteggiamenti, abbreviati, discussioni, MAP, questioni preliminari, ecc..)

trattazione da remoto degli incidenti probatori non dichiarati urgenti aventi ad oggetto il conferimento di incarico peritale o l'esame del perito

trattazione da remoto delle opposizioni alle archiviazioni

trattazione da remoto degli incidenti di esecuzione a carico di imputati detenuti

trattazione da remoto dei riesami reali

La trattazione da remoto di tali procedimenti, ad esclusione della partecipazione delle persone detenute, internate o in stato di custodia cautelare ex comma 12, è subordinata, oltre all'emanazione del provvedimento del DGSIA, al consenso delle parti quando si tratti di udienze di discussione finale, pubbliche o in camera di consiglio, o quando siano da esaminare testimoni, parti, consulenti o periti.

Inoltre , anche per i procedimenti che possono essere trattati da remoto senza il consenso delle parti, ove, per il numero delle stesse, tale modalità sia ritenuta dal giudice procedente incompatibile e/o di difficile realizzazione, il procedimento può essere rinviato a data successiva al termine del periodo feriale.

Anche:

trattazione da remoto o in presenza dei sotto indicati procedimenti assegnati alla dr. Mariella Fino:

UDIENZA 25.5.2020: N. 3942715 R. GIP ore 9.00; N. 7022/19 R. GIP ore 11.30 e N. 1350/19 R.GIP ore 13.00

UDIENZA 16.6.2020: N. 6167/18 R. GIP ore 9.30; N. 172/19 R.GIP ore 11.30

Trattazione da remoto o in presenza dal 15 giugno 2020 delle udienze di discussione finale, sia pubbliche che in camera di consiglio, e dei procedimenti con imputati sottoposti a misura cautelare anche a prescindere dalla dichiarazione espressa di trattazione, demandando in ogni caso al giudice assegnatario o al Collegio di valutarne la compatibilità della celebrazione con il rispetto delle misure di distanziamento sociale

I magistrati sono tenuti a individuare al più presto i procedimenti che verranno trattati, al di là di quelli di cui all'art. 83, comma 3, d.l. 18/2020, e a procedere quindi tempestivamente, in mancanza di consenso delle parti da comunicare alla cancelleria del giudice che procede entro tre giorni dalla comunicazione del presente provvedimento, al rinvio degli stessi almeno cinque giorni prima dell'udienza già fissata a data successiva al periodo feriale, così come per tutti gli altri procedimenti.

Se a carico di imputati non sottoposti a misure cautelari non verranno trattati i procedimenti che richiedano l'esame di testimoni, né le udienze filtro in quanto incompatibili con il rispetto della salvaguardia delle misure igieniche necessarie a contenere il contagio.

Le camere di consiglio potranno svolgersi da remoto attraverso l'applicativo teams o skype for business, tranne quelle conseguenti ad udienze di discussione finale, pubbliche o in camera di consiglio, non celebrate con collegamenti da remoto.

Tutti gli altri procedimenti fissati nel periodo in oggetto, diversi da quelli indicati nel comma 3 dell'art. 83 d.l. 18/2020, da quelli individuati dal Presidente del Collegio o dai magistrati sopra indicati, da quelli assegnati alla dr.ssa Fino e, dal primo 15 giugno 2020, da quelli fissati per discussione finale e dai procedimenti con imputati sottoposti a misura cautelare, sia monocratici che collegiali, devono essere rinviati d'ufficio a data successiva, tenuto conto delle sospensioni dei termini e dei rinvii già effettuati delle precedenti udienze, al periodo feriale, salve le urgenze, in modo da evitare ulteriori rinvii degli stessi procedimenti.

I provvedimenti di rinvio vanno presi fuori udienza;

tali provvedimenti devono essere adottati tempestivamente da tutti i magistrati **almeno comunque cinque giorni prima dell'udienza già fissata** tenuto conto in particolare di quanto disposto dal comma 9 dell'art. 83, ovvero della sospensione, non oltre il 31 luglio, del corso della prescrizione nonché dei termini di fase di cui agli articoli 303 e 308 c.p.p. per le misure cautelari, il termine di cui all'art. 309, comma 9, c.p.p. per la decisione da parte del Tribunale del riesame, computato a decorrere dalla ricezione degli atti, il termine di cui all'art. 311, commi 4 e 5 bis, c.p.p. per la decisione del ricorso da parte della Cassazione o da parte del tribunale del riesame in caso di annullamento con rinvio, il termine di cui all'articolo 324, comma 7, c.p.p. per la decisione sul riesame proposto avverso un decreto applicativo di una misura cautelare reale, il termine di cui agli articoli 24, comma 2, e 27, comma 6, del d. lgs. 159/11 previsto, in tema di misure di prevenzione, per procedere alla confisca e quello relativo alla decisione della Corte d'Appello in caso di impugnazione proposta avverso il provvedimento di confisca;

I Presidenti di sezione e il Magistrato ausiliario per il settore penale del Presidente del Tribunale per i Giudici di Pace sono tenuti alla conseguente vigilanza.

Tutte le comunicazioni e notificazioni relative agli avvisi e ai provvedimenti adottati nei procedimenti penali ai sensi dell'art. 83 in esame, quali i provvedimenti di rinvio d'ufficio delle udienze, devono essere comunicati a mezzo p.e.c. di sistema ed, in particolare, presso il difensore di fiducia dell'imputato e di tutte le parti private, ferme restando le notifiche, secondo il regime codicistico ordinario, di quelle che per legge si effettuano presso il difensore d'ufficio, in attuazione di quanto stabilito ai commi 13 e 14 dell'art. 83.

Nel caso in cui fosse disposto il rinvio in udienza deve essere richiesto al Consiglio dell'Ordine di garantire la presenza di un difensore in ciascuna udienza, da nominare sostituto ex art. 97, comma 4°, c.p.p. per ricevere comunicazione delle date di rinvio.

I difensori ritualmente costituiti sono autorizzati a trasmettere via pec tutte le istanze relative ai predetti procedimenti, comprese quelle ex art. 299 c.p.p. e gli atti urgenti.

Per i procedimenti penali di cui all'art. 83, comma 3, lettera b) punti 1-3, la cui trattazione è eventualmente subordinata alla richiesta dei detenuti, degli imputati, dei proposti o dei loro difensori, si invitano i soggetti legittimati a comunicare la predetta richiesta tempestivamente entro **tre giorni dalla comunicazione del presente provvedimento. Analogamente appare opportuno che vengano inoltrate con congruo anticipo,**

entro lo stesso termine, le istanze di parte per la dichiarazione d'urgenza nei casi previsti dall'art. 392 c.p.p. ex art. 83, comma 3, lettera c).

In ogni caso per tutte le udienze che vengono celebrate devono essere rispettate le misure igieniche sanitarie generali di contenimento prescritte dalle competenti autorità, provvedendosi tempestivamente alla prenotazione da parte del magistrato di un'aula idonea al piano terra o al primo piano, ad una opportuna ricalendarizzazione anche mediante differimenti di orario secondo fasce orarie prestabilite e differenziate, in modo da evitare assembramenti di persone (difensori, parti , testi, consulenti, ecc...) e da assicurare la distanza di sicurezza di almeno un metro; **inoltre tutti i soggetti che partecipano all'udienza sono tenuti all'uso di mascherina e di guanti protettivi.**

ACCESSO AL TRIBUNALE E AI SERVIZI

In relazione all'accesso al Tribunale e ai servizi vanno interamente confermate le disposizioni già previste nei precedenti provvedimenti e, in particolare, in quello del 16 aprile 2020.

Quanto all'accesso del pubblico previo appuntamento, è in corso l'attivazione di un nuovo applicativo, accessibile dal sito istituzionale del Tribunale, per la prenotazione degli appuntamenti presso tutte le cancellerie e presso l'ufficio UNEP.

Verranno inoltre individuati specifici percorsi per l'utenza, eventualmente differenziati per l'entrata e l'uscita, come per l'accesso agli ascensori e ai diversi piani del tribunale, opportunamente segnalati con cartellonistica o nastri apposti sul pavimento, in modo da consentire il rispetto del distanziamento sociale ed evitare affollamenti ed assembramenti.

Deve essere ribadito che i soggetti con sintomatologia da infezione respiratoria e febbre (maggiore di 37,5° C) devono rimanere presso il proprio domicilio e limitare al massimo i contatti sociali, contattando il proprio medico curante; parimenti vige il divieto assoluto di mobilità dalla propria abitazione o dimora per i soggetti sottoposti alla misura della quarantena ovvero risultati positivi al virus .

Permane altresì l'obbligo per tutti coloro che entrano e si trovano all'interno del palazzo di indossare mascherine e guanti protettivi.

Anche in relazione ai servizi di cancelleria, va confermato tutto quello già stabilito con i precedenti provvedimenti, salva l'estensione del periodo di riferimento al 31.7.2020.

Si provvederà, peraltro, gradualmente al ripristino di alcuni servizi allo stato soppressi, quali, ad esempio, quelli di asseverazione perizie e traduzioni, atti notori, accettazione e rinunce di eredità, servizi che verranno in ogni caso gestiti sempre tramite la prenotazione on line sopra indicata.

PERSONALE AMMINISTRATIVO

Anche in relazione alla gestione del personale amministrativo restano confermate sostanzialmente le direttive già impartite con i precedenti provvedimenti e, da ultimo, con quello del 16 aprile 2020 con le seguenti precisazioni.

Va sottolineato che il diritto al lavoro agile, previsto dall'art. 39 del d.l. n. 18 /2020, convertito con modificazioni, dalla legge n. 27/2020 (**Disposizioni in materia di lavoro agile**) , è esteso fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 – quindi allo stato fino al 31.7.2020 - per i dipendenti disabili nelle condizioni di cui all'articolo 3, comma 3, legge 104/1992 o che abbiano nel proprio nucleo familiare una persona con tale disabilità. Inoltre il predetto diritto è riconosciuto anche ai lavoratori immunodepressi e ai familiari conviventi di persone immunodepresse (comma 2-bis).

Il lavoro agile nella forma semplificata disciplinata dall'art. 87 del d.l. cit. permane tuttora la modalità ordinaria di lavoro per i dipendenti del Ministero della Giustizia che prestano la loro attività negli uffici giudiziari, nei quali la presenza del personale deve essere limitata per assicurare solo l'attività indifferibile e che richiede necessariamente tale presenza.

Pertanto tale previsione normativa deve essere letta in combinato disposto con l'art. 83 del d.l. e, quindi, con il graduale incremento dell'attività giurisdizionale a decorrere dal 12 maggio, oggetto del presente provvedimento, rispetto alla fase uno e cioè al periodo di sospensione.

Pertanto il rapporto tra lavoro agile e attività in presenza in questa fase potrà e dovrà articolarsi diversamente dal punto di vista quantitativo rispetto al precedente periodo.

In particolare, tenuto conto dell'incremento sia pure graduale dell'attività giudiziaria, del fatto che alcuni dei principali registri di cancelleria (si pensi al SICID, al SIECID al SIGP per il settore civile) non sono allo stato accessibili da remoto da parte del personale e dell'esperienza maturata in questo periodo, la proporzione tra lavoro in presenza e lavoro agile potrà e dovrà essere rimodulata, nel senso di prevalenza del primo rispetto al secondo.

Inoltre in relazione al personale presente dovrà essere fatto largo uso degli istituti contrattuali alternativi al fine di evitare una eccessiva contemporanea presenza di più soggetti nel medesimo ufficio e rispettare quindi le necessarie misure igienico sanitarie per evitare il rischio contagio.

In particolare dovrà farsi largo uso degli istituti contrattuali dell'orario flessibile, con estensione alla fascia pomeridiana, della turnazione, dell'orario multiperiodale e del co-working, sempre nel rispetto del monte ore e dell'orario di lavoro previsto dalla contrattazione collettiva.

La rimodulazione della gestione del personale dovrà essere preceduta dal necessario confronto con le OO.SS.

I direttori amministrativi delle varie aree, il direttore amministrativo dell'Ufficio del Giudice di Pace e il Dirigente UNEP sono quindi tenuti ad uniformarsi e a dare specifica attuazione a tali linee guida adottando i conseguenti provvedimenti anche per il periodo dal 12 maggio al 31 luglio 2020.

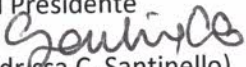
Quanto infine all'Ufficio UNEP va confermato interamente quanto disposto nel precedente provvedimento del 16 aprile 2020 e in quelli ivi richiamati con le seguenti precisazioni: che le anzidette misure sono estese fino al 31 luglio 2020; che gli atti da accettare sono, oltre agli atti "in die" o urgenti in quanto relativi ai procedimenti sopra indicati che vengono trattati e per i quali non è stato disposto il rinvio **nonché le notificazioni collegate ai relativi provvedimenti di rinvio**, gli ulteriori atti " in die" o urgenti con scadenza entro il termine di quindici giorni fino al 31.5.2020 e di un mese dall'1 giugno al 31 luglio 2020, non operando per il periodo successivo all'11.5.2020 la sospensione dei termini processuali; che l'esecuzione dei provvedimenti di rilascio degli immobili è sospesa, ex art. 103 d.l. n. 18/2020 , convertito con modificazioni, dalla legge n. 27/2020, fino al primo settembre 2020 e che le procedure esecutive di espropriazione immobiliare, aventi ad oggetto l'abitazione principale del debitore, sono sospese ex art. 54 ter d.l. n. 18/2020 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 28/2020, fino al 31.10.2020 .

La pubblicazione del presente provvedimento nel sito del Tribunale

La pubblicazione nel sito del Tribunale e l'affissione in tutte le cancellerie e nei corridoi di ciascun piano del Tribunale di copia dell'allegato 4 al D.P.C.M. 26.4.2020

Padova, 6.5.2020

Il Presidente


(dr.ssa C. Santinello)